

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO-LEGGE “FARE 2”

Sommaio

Sintesi.....	3
Art. 1.....	8
(Emissione di obbligazioni a riduzione della componente tariffaria A3 del costo dell'energia elettrica).....	8
Art. 2.....	13
(Sistema incentivante opzionale, offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per una diversa modulazione temporale degli incentivi già in corso).....	13
Art. 3 (<i>testo provvisorio</i>).....	15
(Norme per lo sviluppo di tecnologie a carbone pulito).....	15
Art. 4.....	19
(Misure per la sicurezza e per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti).....	19
Art. 5.....	29
(Stoccaggio e liberalizzazione dei dati relativi ai titoli minerari cessati).....	29
Art. 6 (<i>testo provvisorio</i>).....	34
(Grandi progetti di innovazione industriale).....	34
Art. 7.....	36
(Contributo tramite credito di imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo).....	36
Art. 8.....	46
(Fiscalità agevolata su finanziamenti a medio lungo termine).....	46
Art. 9.....	51
(Modifica dell'ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili ex art. 46 del TUB).....	51
Art. 10.....	53
(Modifiche relative alla disciplina applicabile alle operazioni di cartolarizzazione nonché alle imprese di assicurazione, ai fondi pensione ed agli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa).....	53
Art. 11 (<i>testo provvisorio</i>).....	64
(Dilazione debiti fiscali ed innalzamento soglia per compensazione crediti).....	64
Art. 12.....	65
(Disciplina in materia di attestato di prestazione energetica).....	65
Art. 13 (<i>testo provvisorio</i>).....	67
(Bonifiche).....	67

Art. 14 (<i>per memoria</i>)	71
Art. 15 (<i>per memoria</i>)	72
Art. 16 (<i>per memoria</i>)	73
Art. 17	74
(Semplificazione dei requisiti e delle incompatibilità per l'attività di agente e rappresentante di commercio, di mediatore, di mediatore marittimo, di spedizioniere e di acconciatore).....	74
Art. 18.....	82
(Semplificazioni in materia di manifestazioni a premio e delle attività di promozione commerciale mediante vendite abbinate)	82
Art. 19.....	89
(Semplificazioni in materia di procedure di deroga per l'installazione di ascensori).....	89
Art. 20.....	91
(Certificati in lingua inglese, pulizia del registro delle imprese, certificazione per l'estero e soppressione del Consorzio Infomercati)	91
Art. 21	97
(Misure per il sostegno della cooperazione)	97
Art. 22.....	102
(Norme per favorire l'internazionalizzazione del Paese).....	102
Art. 23.....	110
(Misure per favorire lo digitalizzazione delle piccole e medie imprese)	110
Art. 24.....	112
(Modifiche al d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 - Allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche per rimodulazione contributi amministrativi)	112
Art. 25.....	114
(Norma turismo)	114

Sintesi

Art. 1 (Emissione di obbligazioni a riduzione della componente tariffaria A3 del costo dell'energia elettrica)

La disposizione è volta a ridurre il costo dell'energia, anche mediante idonee misure finanziarie volte a diluire diversamente nel tempo ed a ridurre l'incidenza degli incentivi per la produzione di energia elettrica e per le energie rinnovabili sulla bolletta elettrica.

Art. 2 (Sistema incentivante opzionale, offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per una diversa modulazione temporale degli incentivi già in corso)

La disposizione definisce un regime incentivante alternativo in materia di produzione di energia elettrica rinnovabile, attivabile su base volontaria, dal singolo produttore che desideri proseguire l'attività produttiva oltre il periodo di incentivo inizialmente stabilito, a fronte di una corrispondente riduzione del valore unitario dell'incentivo stesso.

Art. 3 (Norme per lo sviluppo di tecnologie a carbone pulito)

Al fine di promuovere le tecnologie per il carbone pulito considerando anche l'intrinseca debolezza del sistema elettrico sardo, la disposizione consente alla Regione autonoma Sardegna di bandire una gara per la realizzazione di una centrale a carbone dotata di una sezione per la cattura e lo stoccaggio della anidride carbonica prodotta, da realizzare nell'area del Sulcis Iglesiente, assicurando al vincitore della gara incentivi sotto forma di corrispettivi per l'acquisto dell'energia prodotta dalla centrale.

Art. 4 (Misure per la sicurezza e per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti)

La disposizione istituisce l'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina e gasolio della rete ordinaria.

Art. 5 (Stoccaggio e liberalizzazione dei dati relativi ai titoli minerari cessati)

La disposizione elimina l'obbligo gravante sull'ENI S.p.a. di realizzare un ulteriore miliardo di metri cubi di spazio di stoccaggio originariamente previsto da offrire per il settore termoelettrico, considerato che esso rimarrebbe non utilizzato, gravando come costo per il sistema del gas nazionale, e fornirebbe un contributo non significativo alle residue esigenze di punta.

La disposizione, inoltre, trasferisce allo Stato i dati relativi ai rilievi geologici, geofisici ed alle perforazioni acquisiti dalle società concessionarie di titoli minerari dall'ENI, non direttamente disponibili all'amministrazione.

Art. 6 (Grandi progetti di innovazione industriale)

La disposizione è volta a promuovere il finanziamento, da parte della Banca Europea degli Investimenti, di grandi progetti per l'innovazione industriale, anche mediante meccanismi di ripartizione del rischio denominato Risk Sharing Facility per l'Innovazione Industriale (RSFII), basato su uno schema di garanzia "a prima perdita" costituito con risorse pubbliche a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile.

Art. 7 (Contributo tramite credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo)

La disposizione introduce un credito d'imposta per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 50% dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente, fino a un tetto massimo di incremento di euro 5.000.000 di spese ammissibili, per le spese sostenute nelle attività di ricerca e di sviluppo.

Art. 8 (Fiscalità agevolata su finanziamenti a medio lungo termine)

Per rafforzare i canali di finanziamento della PMI, e per ridurre il costo del credito, si intende favorire il ricorso a finanziamenti, bancari e non, garantiti, eliminando alcuni "balzelli" fiscali legati all'accensione di garanzie di varia natura sui contratti di finanziamento a medio e lungo termine (crediti bancari e titoli obbligazionari), nonché l'applicazione della ritenuta del 20% sugli interessi e altri proventi corrisposti ai fondi mobiliari chiusi che investono esclusivamente in titoli obbligazionari e le cui quote sono detenute da investitori qualificati.

Art. 9 (Modifica dell'ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili ex art. 46 del TUB)

La disposizione estende la possibilità di costituire un privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'attività di impresa, attualmente previsto solo per i crediti bancari, anche a garanzia dei titoli obbligazionari, al fine di favorire l'accesso al mercato finanziario da parte delle PMI

Art. 10 (Modifiche relative alla disciplina applicabile alle operazioni di cartolarizzazione nonché alle imprese di assicurazione, ai fondi pensione ed agli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa)

Allo scopo di accrescere la diffusione di obbligazioni e titoli simili (cd. mini-bond) nei portafogli degli investitori istituzionali, la disposizione introduce alcune modifiche alla

disciplina relativa alle operazioni di cartolarizzazione (prevedendo che si possano cartolarizzare anche i titoli obbligazionari) e a quella sugli strumenti ammissibili per gli investimenti delle compagnie di assicurazione e dei fondi previdenziali.

Art. 11 (Dilazione debiti fiscali ed innalzamento soglia per compensazione crediti)

La disposizione (comma 1) innalza, a partire dal 2014, da 700 mila euro a 1 milione la soglia di compensazione fra debiti e crediti fiscali. Tale soglia viene ulteriormente elevata a 2 milioni nel caso di società con bilanci certificati e a 4 milioni nel caso di società quotate.

Art. 12 (Disciplina in materia di attestato di prestazione energetica)

La disposizione sopprime la norma che prevede la nullità dei contratti di vendita, trasferimento a titolo gratuito e locazione di beni immobili cui non sia allegato l'attestato di prestazione energetica, introducendo in sostituzione un sistema di sanzioni amministrative.

Art. 13 (Bonifiche)

La disposizione ha la finalità di superare le situazioni di criticità ambientale e rimettere in moto l'economia dei territori interessati mediante una rete di misure volte a favorire la bonifica ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e la loro re-industrializzazione o riconversione produttiva, anche mediante agevolazioni fiscali.

Art. 14 (*per memoria*)

Art. 15 (*per memoria*)

Art. 16 (*per memoria*)

Art. 17 (Semplificazione dei requisiti e delle incompatibilità per l'attività di agente e rappresentante di commercio, di mediatore, di mediatore marittimo, di spedizioniere e di acconciatore)

La disposizione è finalizzata ad introdurre semplificazioni immediatamente operative relativamente alla disciplina di alcune attività ausiliarie del commercio e all'attività di acconciatore.

Art. 18 (Semplificazioni in materia di manifestazioni a premio e delle attività di promozione commerciale mediante vendite abbinate)

Le disposizioni chiariscono, semplificano e liberalizzano in parte la disciplina delle manifestazioni e dei giochi a premi, nonché alcune modalità di promozione commerciale nell'ambito delle vendite abbinate.

Art. 19 (Semplificazioni in materia di procedure di deroga per l'installazione di ascensori)

La disposizione è finalizzata a semplificare la concessione delle deroghe che consentono di ricorrere a mezzi alternativi per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione degli ascensori non è possibile realizzare spazi liberi e volumi di rifugio.

Art. 20 (Certificati in lingua inglese, pulizia del registro delle imprese e soppressione del Consorzio Infomercati)

Le disposizioni prevedono che le informazioni di cui le imprese necessitano ai fini dell'export, per l'istallazione all'estero di una impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali, che sono contenute in gran parte nel registro delle imprese, possano essere certificate dalle Camere di Commercio in lingua inglese; hanno inoltre l'obiettivo di fare pulizia nel Registro imprese, inquinato da una folta schiera di società non più attive, eliminando una parte degli oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri. La disposizione prevede inoltre la soppressione del Consorzio Informercati con relativo obbligo di adesione per i mercati agro alimentari all'ingrosso.

Art. 21 (Misure per il sostegno alla cooperazione)

Le disposizioni modificano la legge n. 49/85 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative, estendere l'agevolazione tributaria prevista dalla legge Marcora in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper, nonché riconoscendo la possibilità di intervento delle società finanziarie ex lege n. 49/85 anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci.

Art. 22 (Norme per favorire l'internazionalizzazione del Paese)

La disposizione è finalizzata al supporto dello sviluppo delle strategie d'internazionalizzazione con particolare riferimento all'export delle micro, piccole e medie aziende italiane, attraverso l'incentivo fiscale a favorire l'inserimento in azienda di figure professionali specialistiche nel campo del commercio internazionale, la previsione dell'incremento di 22.594.000 Euro per il 2014, lo stanziamento del bilancio annuale del MiSE destinato alla realizzazione del piano di attività dell'Agenzia per la

promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), nonché la disciplina dell'orario di apertura dell'Agenzia delle Dogane.

Art. 23 (Misure per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese)

La disposizione ha la finalità di favorire specifici interventi produttivi, anche mediante finanziamenti europei, al fine di favorire l'informatizzazione delle micro, piccole e medie imprese, lo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate ad Internet e alla nuove tecnologie

Art. 24 (Modifiche al d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 - Allegato 10 del Codice per le Comunicazioni elettroniche per rimodulazione dei contributi amministrativi)

La disposizione modifica l'Allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche aggiungendo una nuova fascia di contributi amministrativi volti ad agevolare lo sviluppo delle PMI nel settore delle comunicazioni.

Art. 25 (norma turismo)

Articolato

Art. 1

(Emissione di obbligazioni a riduzione della componente tariffaria A3 del costo dell'energia elettrica)

1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere reperita sul mercato con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.
2. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 reperita sul mercato e le cadenze temporali delle operazioni di reperimento sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell'andamento dell'economia e del differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e i Paesi comunitari di analoghe dimensioni.
3. Il Gse, nei termini definiti ai sensi del comma 2 e previa approvazione da parte del Ministro dello sviluppo economico, procede anche attraverso veicoli finanziari da esso partecipati al reperimento sul mercato delle risorse finanziarie nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) viene offerta la sottoscrizione di obbligazioni di durata da definire con il decreto di cui al comma 2 e comunque comprese tra 17 e 25 anni, con pagamento, a ogni scadenza annuale delle obbligazioni, del solo interesse annuo maturato, e liquidazione dell'obbligazione al termine della durata dell'obbligazione;
 - b) il rendimento lordo massimo in rapporto con il rendimento lordo dei BTP di durata equivalente offerti dallo Stato italiano nell'ultima asta precedente

l'offerta di sottoscrizione delle obbligazioni verrà definito con il decreto di cui al comma 2.

4. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, attraverso le tariffe dell'energia elettrica, a dare integrale copertura agli oneri per il pagamento degli interessi e la liquidazione delle obbligazioni, richiamati al comma 3, lettera a), nonché agli oneri per la gestione amministrativa, la cui entità non può essere superiore, annualmente, all'0,05% del totale delle obbligazioni offerte sul mercato nello stesso anno. Le modalità di copertura di detti oneri, che rientrano tra quelli per i quali si applica il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, sono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno dall'Autorità per l'energia elettrica e gas sentito il Gse, anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gse.

5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche al fine di conseguire i benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Relazione illustrativa

Nel periodo dal 2010 al 2013 gli oneri economici per l'incentivazione del fotovoltaico e delle altre fonti rinnovabili, che gravano sulle tariffe dell'energia elettrica, sono cresciuti da 4,5 a 11 miliardi di euro/anno, con un impatto medio sul prezzo dell'energia corrispondentemente salito da circa 1,7 c€/kWh a 4,2 c€/kWh. Tale situazione accresce le difficoltà di famiglie e le imprese in una congiuntura già delicata. La norma prevede una differente distribuzione temporale di tali oneri, alleviandone il peso per i prossimi anni e rinviandone l'incremento ad una fase nella quale gli oneri saranno drasticamente calati per effetto della progressiva cessazione del diritto agli incentivi.

Per raggiungere lo scopo, si prevede che, nel periodo 2014-17, il Gestore dei servizi energetici (Gse) - soggetto che già gestisce la gran parte degli incentivi alle rinnovabili - ricorra a una raccolta di risorse sul mercato finanziario per

un ammontare annuo stabilito dal Ministro dello sviluppo economico tenendo conto dell'andamento dell'economia e della differenza di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e altri Paesi europei. Su tali risorse sarebbero pagati, per un periodo da definire compreso tra 17 e 25 anni, i soli interessi, e nell'anno successivo il capitale, con un rendimento lordo massimo ipotizzato vicino al rendimento lordo dei BTP di durata decennale offerti dallo Stato italiano nell'ultima asta precedente l'offerta di sottoscrizione delle obbligazioni.

Sia gli interessi maturati sia il capitale da restituire sarebbero raccolti, di nuovo, sulle tariffe elettriche ma con un effetto di riduzione degli oneri determinato dalla redistribuzione temporale descritta.

Ipotizzando che si ricorra al mercato finanziario per 2 Mld di euro l'anno citato per il periodo 2014-17, si potrebbe ottenere una riduzione del peso degli oneri sulle tariffe del 15-20% negli stessi anni.

Relazione tecnica

La norma non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, sia perché le risorse per l'operazione sono garantite dalle tariffe elettriche e non dallo Stato, sia perché il Gse, soggetto incaricato di effettuarla, è al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione.




Figura 2 - Andamento degli oneri per l'incentivazione delle rinnovabili:

- a) la curva con quadratini indica gli oneri a legislazione vigente, nell'ipotesi che il fotovoltaico resti bloccato a 6,7 Mld€/a e per le altre fonti si prosegue fino al 2020, con un impiego dei contingenti simile a quello sinora registrato (non saturazione dei contingenti di eolico offshore, rifiuti e rifacimenti)
- b) la curva con asterisco indica come si modificano gli oneri con il ricorso al finanziamento per 2 Mld€/a nel periodo 2014-17, con restituzione, per ciascun finanziamento annuo, del solo interesse al 5,5% per 17 anni e del capitale al termine




Figura 3 - Andamento degli oneri per l'incentivazione delle rinnovabili a legislazione vigente, nell'ipotesi che il fotovoltaico resti bloccato a 6,7 Mld€/a e per le altre fonti si prosegua fino al 2020, con un impiego dei contingenti simile a quello sinora registrato (non saturazione dei contingenti di eolico offshore, rifiuti e rifacimenti)

Art. 2

(Sistema incentivante opzionale, offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per una diversa modulazione temporale degli incentivi già in corso)

Al fine di contenere l'onere annuo sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti a energia rinnovabile che hanno accesso agli incentivi, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti cui si applicano gli istituti delle tariffe onnicomprensive o dei Certificati Verdi per i quali, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28 e dell'articolo 19 del DM 6 Luglio 2012, è stabilito a decorrere dal 2016 un incentivo per il periodo residuo di incentivazione nei termini definiti dal medesimo decreto ministeriale possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

- a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, al termine di tale periodo il produttore non ha diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico delle tariffe elettriche per qualunque tipo di intervento realizzato sullo stesso sito;
- b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico [DI CONCERTO CON MATTM E MIPAF ??], con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione viene differenziata in ragione del periodo residuo spettante, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante ed è applicata, per gli impianti a

certificati verdi, al valore di cui all'articolo 19, comma 1, del DM 6 Luglio 2012 ovvero, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica. Tale riduzione viene determinata tenendo conto dei costi, in particolare quelli di natura finanziaria, indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi e includendo un premio per i produttori che optano per la rimodulazione.

2. L'opzione di cui al comma 1, lettera b), deve essere esercitata entro il 31 marzo 2014 mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

- a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
- b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.

Art. 3 (*testo provvisorio*)

(Norme per lo sviluppo di tecnologie a carbone pulito)

1. L'articolo 11, comma 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
2. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per la realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone per la produzione di energia elettrica, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero; a tal fine, la Regione Autonoma della Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie.
3. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia prodotta e immessa in rete dall'impianto di cui al comma precedente, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo pari a 30 €/MWh, rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, fino ad un massimo di 2100 GWh/anno.
4. Il rapporto tra l'ammontare complessivo dell'incentivo versato di cui al comma precedente ed il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara per la realizzazione della centrale non deve comunque superare le proporzioni consentite dalle vigenti norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Nessun incentivo può essere erogato prima della approvazione da parte della Commissione europea.
5. Il vincitore della gara è tenuto a sottoporsi ad un audit esterno che, su base annua, verifichi l'assenza di sovra compensazioni e, in presenza di sovra compensazioni rispetto ai costi ammissibili effettivi, comunichi al Gestore dei servizi energetici S.p.A. l'ammontare della riduzione dell'incentivo da

applicare nell'esercizio in corso, per riportare l'ammontare dell'aiuto nei limiti strettamente necessari ad assicurare la sostenibilità economica dell'impianto.

6. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto sono:

- a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
- b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
- c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
- d) definizione di un piano industriale quinquennale per la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;
- e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 del presente articolo sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione, definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce altresì le modalità con cui le risorse così raccolte sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a..

Relazione illustrativa

In data 27 luglio 2011 è stato notificato alla Commissione Europea il "Progetto integrato CCS Sulcis" previsto dall'art. 11, comma 14, del D.L. 14-

3-2005 n. 35 e successive modificazioni e integrazioni. Dopo una complessa interlocuzione con i servizi della Commissione, la notifica è sfociata in una procedura di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In data 2 agosto 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna un protocollo di intesa per lo sviluppo di un polo tecnologico per la ricerca sul carbone pulito e la realizzazione di una centrale elettrica clean coal technology l'attuazione di tale protocollo prevede, tra l'altro, la modifica del suddetto art. 11, comma 14; la presente norma pertanto, procede all'abrogazione del suddetto articolo e lo riformula tenendo anche conto delle osservazioni fatte dai servizi della Commissione nel corso della procedura di notifica in atto.

Al fine di promuovere le tecnologie per il carbone pulito considerando anche l'intrinseca debolezza del sistema elettrico sardo la Regione autonoma Sardegna può bandire una gara per la realizzazione di una centrale a carbone dotata di una sezione per la cattura e lo stoccaggio della anidride carbonica prodotta, da realizzare nell'area del Sulcis Iglesiente.

Al vincitore della gara sarà assicurato per venti anni - a partire dal primo anno di esercizio della centrale - un incentivo pari a 30 €/MWh, rivalutata sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, fino ad un massimo di 2100 GWh/anno. Tale incentivo non dovrà comunque superare le proporzioni stabilite dalle norme europee sugli aiuti di Stato. Inoltre il vincitore della gara dovrà sottoporsi ad un audit esterno, su base annuale, che assicuri che non ci siano sovra compensazione rispetto ai costi effettivamente sostenuti e costituisca la base per il necessario aggiustamento ex post dell'incentivo erogato.

Sono previsti gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione tecnico economica delle offerte pervenute.

Gli oneri sono a carico del sistema elettrico tramite prelievo in tariffa.

Relazione tecnico - finanziaria

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La copertura dell'incentivo viene assicurata tramite corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione - così come richiesto dalla Commissione europea - definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce altresì le modalità con cui le risorse così raccolte saranno erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. anche tenendo conto dell'esito dell'audit annuale cui il vincitore della gara si deve sottoporre per evitare possibili sovra compensazioni.

Art. 4

(Misure per la sicurezza e per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti)

1. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la tutela della sicurezza stradale, e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico l'anagrafica degli impianti stradali di distribuzione di benzina e gasolio della rete ordinaria.
2. L'anagrafe comprende anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte dei titolari degli impianti di cui al comma 1, resa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impianto di distribuzione carburante è compatibile ovvero che ricade in una delle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 11 e 12.
3. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di inviare al Ministero dello sviluppo economico i dati necessari per l'anagrafe che non siano già in possesso dello stesso Ministero, con modalità stabilite con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche.
4. Qualora l'impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 11 e 12, anche se in regime di deroga autorizzata ai sensi del decreto del Ministro della attività produttive del 31 ottobre 2001, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro il 31 marzo 2014, e provvede successivamente alla sua chiusura e smantellamento. Alla stessa data decadono i titoli autorizzativi o concessori relativi allo stesso impianto, nonché le licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza.

5. Il Ministero dello sviluppo economico controlla la presenza degli impianti di distribuzione carburanti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione. A tal fine l'Agenzia delle Dogane trasmette entro la data di cui al comma 4 i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti.
6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 2 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il prefetto competente per territorio, su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico, irroga la sanzione amministrativa di 5000 euro per ciascuna mancata dichiarazione e lo stesso Ministero diffida il titolare dell'autorizzazione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero invita l'Amministrazione competente a procedere entro i trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio.
7. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità, e non abbia provveduto alla cessazione della attività di vendita carburanti alla data di cui al comma 4, la Guardia di finanza dispone la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci in merito alla compatibilità dell'impianto di distribuzione carburanti, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto dichiarato compatibile ai sensi del comma 2, il prefetto irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro per ogni mese di esercizio oltre la data del 31 marzo 2014, e dispone la sospensione immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti. Contestualmente decadono i titoli autorizzativi o concessori relativi allo stesso impianto, nonché le licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza.

9. Nei casi di cui ai commi 6, secondo periodo, 7 e 8, il titolare dell'impianto di distribuzione carburanti non ha comunque diritto ad accedere, per la chiusura dello stesso, al Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti.

10. Le informazioni contenute nell'anagrafe relative all'ubicazione dei singoli impianti e alla loro compatibilità ai sensi dell'articolo 2 sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente al 31 marzo 2014, sono inviate, corredate di documentazione fotografica nei casi di cui al comma 11 e comma 12 lettera c, o di perizia giurata da parte di un tecnico abilitato negli altri casi, al Comune competente per i necessari accertamenti e provvedimenti, dandone comunicazione per posta elettronica al Ministero dello sviluppo economico.

11. Si considerano incompatibili, non derogabili, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti nelle seguenti fattispecie:

- a) impianti situati in zone pedonali o a traffico limitato in modo permanente;
- b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto dell'utenza quanto dell'impianto stesso, avviene, anche parzialmente, sulla carreggiata o sulla banchina, quali definite all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

12. Si considerano incompatibili, non derogabili, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti nelle seguenti fattispecie:

- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto dell'utenza quanto dell'impianto stesso, avviene anche parzialmente sulla carreggiata o sulla banchina, quali definite all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

d) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci, ovvero a meno di 95 metri, aumentati a 150 metri in caso di strade a 4 o più corsie e sensi di marcia separati da spartitraffico invalicabile (che non abbiano le caratteristiche di autostrade), salvo il possesso, al 31 dicembre 2012, di autorizzazione specifica scritta dell'ente proprietario della strada.

13. Al fine di accelerare la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, di cui all'articolo 28 del decreto 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge del 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge del 24 marzo 2012 n. 27, è stabilito un contributo, a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, per la chiusura degli impianti che avvenga nel periodo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, indipendentemente dal numero di autorizzazioni di cui si è titolari.

14. Con l'obiettivo indicativo di giungere in un biennio alla chiusura e smantellamento di 5000 impianti inefficienti o incompatibili e all'azzeramento della componente di differenziale tra prezzo medio italiano e prezzo medio europeo dei carburanti derivante dalla inefficienza della rete italiana, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, il primo dei quali da emanare entro il 31 marzo 2014, è determinata l'entità del contributo di cui al comma 13, nonché la contribuzione al Fondo di cui allo stesso comma, a carico dei soli titolari delle autorizzazioni, per un periodo non superiore a tre anni, e le relative modalità di versamento, da destinare alla chiusura e smantellamento di impianti, articolando quest'ultima contribuzione in modo da valorizzare significativamente le chiusure e smantellamento di impianti effettuate nel periodo interessato, escluse le trasformazioni in stazioni di servizio non presidiate; senza penalizzare i casi in cui singoli soggetti abbiano già autonomamente conseguito alti livelli di efficienza della propria rete distributiva, misurati attraverso un erogato medio annuo superiore a quattro

milioni di litri e i titolari di unica autorizzazione che siano anche gestori. A tal fine l'anagrafica degli impianti di cui al comma 1 è estesa anche ai volumi totali erogati da ciascun impianto a decorrere dall'anno 2013. Il versamento del contributo obbligatorio al Fondo con ritardo di oltre 60 giorni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto, da irrogarsi a cura del prefetto competente per territorio. La stessa sanzione amministrativa è disposta per il versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge del 24 marzo 2012 n. 27.

15. L'attività della Cassa Conguaglio GPL, che a decorrere dall'1 gennaio 2014 modifica la sua denominazione in Cassa Conguaglio Carburanti, è prorogata fino alla conclusione del processo di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di liquidazione. Per lo svolgimento delle attività connesse alla ristrutturazione della rete carburanti la Cassa Conguaglio GPL può avvalersi, mediante apposita convenzione, delle società del gruppo del GSE, con oneri a valere sul Fondo di cui al comma 13.

16. Al fine di evitare l'avvio da parte della Commissione europea entro l'autunno 2013 di una procedura di infrazione relativa al divieto di stazioni di servizio non presidiate nelle aree urbane italiane, al comma 7 dell'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, introdotto dall'articolo 18 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n.27, le parole "posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali" sono sostituite dalle parole "ovunque siano ubicati".

17 All'articolo 28, comma 8, lettera b) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono abrogate le parole "nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che

disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera” e sono aggiunte in fondo le parole “utilizzabili anche per altre attività commerciali.”

18. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto il seguente comma 13: “13. A decorrere dall'anno scorta del 2014 l'immissione in consumo di carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie che avviene tramite l'esercente impianto per la distribuzione, operante come destinatario registrato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, è dichiarato dal titolare del deposito fiscale di cui dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577, da cui proviene il prodotto.”.

Relazione illustrativa

Anche a seguito dell'obbligo previsto dal DL 98/2011 di dotare entro il 31 dicembre 2012 tutti gli impianti di carburante di apparecchiature self-service, è ormai prevalente la casistica in cui il rifornimento presso l'impianto viene effettuato direttamente dall'utente e non più da un operatore professionale. Ciò rende indispensabile assicurare da subito che il rifornimento possa avvenire in condizioni di piena sicurezza al di fuori della careggiata stradale. A tal fine, ferme restando le competenze delle Amministrazioni locali in materia, si è ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza, prevedere la chiusura di tutti quegli impianti che non garantiscono queste prescrizioni minime di sicurezza, unitamente al non rispetto delle distanze regolamentari da parte degli incroci, eliminando la possibilità di deroghe da parte degli enti locali che nei fatti ha sinora vanificato la misura di sicurezza.

Nell'ambito della anagrafica in parte già esistente nel Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda la comunicazione dei prezzi effettivamente praticati ai consumatori, viene prevista una integrazione mediante la quale tutti i soggetti titolari di autorizzazioni all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti dovranno dichiarare la rispondenza o meno dell'impianto a tali

norme di sicurezza, prevedendo la cessazione delle attività degli impianti incompatibili entro il 31 marzo 2014.

Sono previste misure di verifica e sanzionatorie ove tali impianti incompatibili non vengano dichiarati o non procedano alla chiusura. Al fine di dare chiarezza applicativa alla norma, sono stabilite in modo univoco le fattispecie che danno luogo a incompatibilità. L'elenco degli impianti è reso noto dal Ministero dello sviluppo economico anche al fine di eventuali segnalazioni al Comune competente di situazioni di dubbia rispondenza alla norma.

Parallelamente, con i commi 13 e 14, in considerazione della necessità di una razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, resa non più rinviabile dal forte calo dei consumi di carburante, e auspicata dalle imprese di settore e dalle stesse associazioni sindacali dei gestori, viene prevista la rialimentazione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, operante da anni presso la Cassa Conguaglio GPL, secondo modalità che vadano ad incentivare ed accelerare le chiusure degli impianti meno efficienti per due anni. A tal fine viene stabilita una contribuzione al Fondo da parte di ogni titolare, proporzionale ai litri di carburante venduti ogni anno, ma opportunamente ridotta per tenere conto degli impianti chiusi dallo stesso titolare nell'anno precedente. Con lo stesso Fondo, al fine di ridurre il potenziale impatto sociale ed economico di tali nuove chiusure, potranno essere corrisposti ai gestori indennizzi per la perdita dell'attività.

Contestualmente si provvede a modificare la attuale denominazione della Cassa Conguaglio GPL in Cassa Conguaglio Carburanti, dato che le sue attuali funzioni non riguardano più il GPL ma appunto la distribuzione dei carburanti.

Si prevede al comma 16 la rimozione di un vincolo alla trasformazione degli impianti di distribuzione carburanti dalla modalità presidiata dal gestore e dai suoi dipendenti alla modalità senza presidio. La norma che si modifica prevedeva che tale operazione di trasformazione potesse avvenire esclusivamente fuori dai centri abitati mentre con la modifica introdotta tale trasformazione potrà avvenire anche nei centri abitati. Tale modifica si rende obbligatoria per lo Stato Italiano onde evitare la preannunciata apertura di

una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Quest'ultima infatti, dopo un scambio di richieste di chiarimenti sulla norma in questione, in data 30 luglio 2013 ha richiesto la modifica in senso di liberalizzazione della norma, pena l'apertura di una procedura di infrazione già a partire dall'autunno 2013.

La disposizione di cui al comma 17 è volta a ripristinare le condizioni per lo svolgimento delle attività di vendita tabacchi presso le stazioni di servizio, introdotte dalla normativa di liberalizzazione del settore carburanti nel 2011, che sono state fortemente limitate dall'emanazione di norme tecniche quali quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38 del 21 febbraio 2013, con l'effetto di vanificare la liberalizzazione della rivendita dei tabacchi presso gli impianti di distribuzione dei carburanti più strutturati. A riguardo, la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è recentemente espressa con il Parere del 21 giugno 2013, inviato ai Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri e allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, per chiedere un intervento normativo volto a rimuovere le norme e prescrizioni tecniche sulla rivendita dei tabacchi, in particolare per la distribuzione dei carburanti, finalizzate a introdurre limitazioni a tali attività, in contrasto con le norme nazionali e comunitarie sulla concorrenza.

Al comma 18 viene introdotta una modifica semplificativa relativamente al sistema delle scorte di prodotti petroliferi, a favore soprattutto delle piccole imprese della motopesca, che consente di considerare l'immissione in consumo effettuata dai depositi fiscali anche in caso di trasferimento del prodotto a depositi registrati, in modo da sollevare tali imprese dai relativi oneri amministrativi.

Si segnala che sia un intervento di chiusura con tempi certi degli impianti di tipo incompatibile, sia un potenziamento del Fondo per incentivare la uscita dal mercato di impianti di distribuzione carburanti inefficienti, sia l'eliminazione del limite all'apertura degli impianti "ghost" all'interno di centri abitati sono stati espressamente indicati come interventi necessari per il mercato dei carburanti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del

mercato nelle segnalazioni al Governo e al Parlamento di cui agli articoli 21 e 22 della legge n.287/90 relativamente agli anni 2012 e 2013, nonché nella audizione del 4 giugno 2013 della stessa Autorità presso la X Commissione.

Relazione tecnico - finanziaria

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dello sviluppo economico ha già in funzione un sistema di rilevamento delle informazioni sugli impianti di distribuzione che sarà implementato, a risorse vigenti, con i nuovi dati previsti dalla norma.

Si chiarisce che l'attività della Cassa Conguaglio GPL non ha, ne avrà alcun impatto sulla finanza pubblica, in quanto già esistente e gravante per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti che viene alimentato mediante contribuzione dei titolari degli impianti di distribuzione. Inoltre non sono previste nuove assunzioni di personale ma solo eventuale avvalimento, mediante convenzione, delle società del gruppo GSE, con oneri sempre a valere sul Fondo stesso.

Infine, per quanto riguarda gli effetti indiretti della norma, la contribuzione al Fondo che viene pagata dalle Compagnie petrolifere e che si può stimare in circa 4 millesimi per il 2014 e 6-7 millesimi di euro a litro per i due anni successivi, verosimilmente appare difficilmente trasferibile ai consumatori finali, in quanto ci troviamo ad operare in un periodo di fortissime riduzioni dei consumi di carburante che vede una concorrenza sui prezzi agli utenti molto agguerrita. Invece, il beneficio economico che il consumatore avrà da questa razionalizzazione, in modo permanente fin dal primo anno e per il futuro, che è dovuto all'azzeramento di quella parte dello "Stacco Italia" (vale a dire il differenziale tra i prezzi industriali dei carburanti in Italia e quelli nei Paesi Europei dell'area Euro) è valutabile in circa 7 millesimi di euro: una operazione, quindi favorevole ai consumatori finali, come anche desumibile dal fatto che tale razionalizzazione, attuata mediante un rifinanziamento del

Fondo, è stata auspicata dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle segnalazioni sopra indicate.

Art. 5

(Stoccaggio e liberalizzazione dei dati relativi ai titoli minerari cessati)

1. In considerazione dei risultati derivanti dall'applicazione delle misure previste dall'articolo 14 del decreto legge n. 1/2012, come convertito nella legge n. 27/2012, integrato e modificato dall'articolo 38, comma 2, del decreto legge n. 83/2012, come convertito nella legge n. 134/2012, il soggetto di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2012, n.130, è tenuto a realizzare, nell'ambito del piano di cui all'articolo 5, comma 3, dello stesso decreto legislativo, unicamente la parte dello spazio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punti 1) e 3). Il soggetto di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2012, n.130, conseguentemente al venir meno dell'impegno a realizzare lo spazio di stoccaggio stabilito dallo stesso articolo 5, comma 1, lettera b) punto 2), da aggiudicare ai soggetti produttori di energia elettrica. assume un corrispondente impegno a presentare, a seguito di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, un piano, da sottoporre all'approvazione dello stesso Ministero sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, volto a realizzare interventi, anche oltre il termine di cinque anni previsto all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130, per aumentare la liquidità e incrementare la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale.
2. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130 è effettuata qualora il suo valore superi il 10%.
3. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole "sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas" sono sostituite con le seguenti: "sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari".
4. L'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è sostituito dal seguente: "5. Al fine di garantire allo Stato la più

ampia conoscenza dell'assetto geologico-strutturale del sottosuolo, i dati relativi ai rilievi geofisici e geologici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito di titoli cessati e delle zone di cui alla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell'ente di cui all'articolo 1, della legge n. 136 del 1953, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967, sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di interesse pubblico individuate dal Ministero o per essere messi a disposizione degli operatori, nella forma del diritto d'uso, secondo le modalità stabilite dallo stesso che individua i costi del servizio di consultazione e di acquisizione, a carico dei richiedenti.”.

5. In via transitoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai titoli cessati e alle zone di cui alla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell'ente di cui all'articolo 1, della legge n. 136 del 1953, per i quali risultano scaduti i termini di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

Il comma 1 si propone di ridefinire gli obblighi per l'Eni Spa scaturiti dalla applicazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 al fine di incrementare la sicurezza del settore del gas naturale. In base a tale norma l'Eni Spa, quale misura compensativa al suo potere dominante nel settore del gas naturale, ha assunto l'impegno a sviluppare tramite Stogit Spa, nuova capacità stoccaggio di gas in Italia pari a 4 miliardi di metri cubi da riservare per 3 miliardi di metri cubi ai c.d. soggetti investitori, in buona parte già realizzati, (consumatori industriali di gas naturale, piccole e medie imprese in forma singola o associata) e per 1 miliardo, ancora da realizzare integralmente, ai produttori di energia elettrica con impianti a gas naturale. E' da segnalare che oggi lo sviluppo in Italia di nuova capacità di spazio di stoccaggio di gas naturale non appare più necessario, essendo già richiesta dal mercato una capacità inferiore a quella esistente (attualmente vi sono 1,4

miliardi di spazio di stoccaggio disponibile e non assegnato, pur essendo stato offerto a prezzi vantaggiosi anche agli stessi produttori termoelettrici). Resta invece ancora necessario aumentare le prestazioni di punta del sistema del gas, per eventuali richieste di picco, in particolare nell'ultima fase del periodo invernale di erogazione. In tale ottica la norma elimina la realizzazione dell'ulteriore miliardo di metri cubi di spazio di stoccaggio originariamente previsto da offrire per il settore termoelettrico, dato che esso sia rimarrebbe non utilizzato e in tal caso graverebbe come costo per il sistema del gas nazionale, sia fornirebbe un contributo non significativo alle residue esigenze di punta. Considerato che da tale norma deriva una diminuzione degli impegni assunti a suo tempo da Eni Spa., la norma prevede un impegno compensativo a sviluppare, anche oltre il termine di cinque anni originariamente previsto dalla norma, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero dello sviluppo economico, ulteriori diverse misure finalizzate ad accrescere la concorrenza e la sicurezza di funzionamento del sistema del gas naturale, secondo un piano approvato dallo stesso Ministero.

Il comma 2 è volto ad evitare l'onere del calcolo e dell'invio al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, della comunicazione della quota di mercato all'ingrosso (che implica una laboriosa raccolta di dati relativa alle varie operazioni effettuate sul mercato del gas naturale), specie per i molti operatori di piccole dimensioni, con aggravio dei loro costi interni. Infatti, con l'attuale formulazione della norma, sono soggetti all'invio della citata comunicazione anche operatori con quote di mercato molto piccole (in molti casi si registrano valori inferiori anche all'1%). Con l'introduzione della soglia minima proposta del 10% rientreranno, nel citato obbligo, solo i maggiori operatori nel mercato nazionale del gas naturale.

Relativamente al comma 3, si fa presente che l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha affidato al Gestore del mercato elettrico la gestione economica del mercato del gas naturale, prevedendo che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, sia approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 è stata pertanto approvata per la prima volta tale disciplina del mercato del gas naturale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge n. 99/09, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e delle competenti Commissioni Parlamentari di Camera e Senato.

L'attuale formulazione dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/2009, prevede, tuttavia, che il parere delle Commissioni parlamentari sia necessario non solo in sede di prima approvazione della disciplina del mercato del gas naturale, ma anche per ogni sua eventuale successiva modifica.

Tale procedimento, risulta tuttavia particolarmente lungo, eccessivamente farraginoso e conseguentemente poco adatto alle esigenze operative di mercato, che impongono invece molto spesso interventi modificativi tempestivi, di carattere estremamente tecnico, necessari sia per salvaguardare il funzionamento e la continuità operativa del mercato, e di conseguenza la continuità nell'approvvigionamento di un bene a rilevanza pubblica quale il gas naturale, sia per attuare provvedimenti regolamentari europei. Esigenze queste che non verrebbero soddisfatte qualora l'iter approvativo continuasse a prevedere il passaggio per le Commissioni Parlamentari, che per natura comporta tempi difficilmente conciliabili con esigenze di flessibilità operativa proprie di un mercato.

La norma pertanto consente di accelerare l'iter approvativo delle eventuali successive modifiche alla disciplina, al fine di garantire la piena operatività delle piattaforme organizzate di mercato del gas naturale, prevedendo una semplice comunicazione alle commissioni parlamentari delle modifiche da apportare.

Con riferimento ai commi 4 e 5, si dispone il trasferimento nei confronti dello Stato della grande massa di dati acquisiti nel corso degli anni da parte delle società concessionarie di titoli minerari, in gran parte dall'ente di Stato e attualmente non disponibili direttamente dall'amministrazione.

Si tratta dei dati relativi ai rilievi geologici e geofisici, alle perforazioni ivi incluso tutte le registrazioni elettriche e non effettuate in pozzo, alle

produzioni di risorse del sottosuolo ivi inclusi i valori di pressione e temperatura e di produzione di fluidi diversi, totali e periodici.

Questo patrimonio di conoscenze potrà essere utilizzato per arricchire e migliorare la conoscenza del sottosuolo dello Stato per varie finalità di interesse pubblico, di ricerca scientifica, di prevenzione oltre che per lo sviluppo del settore petrolifero.

Relazione tecnica

Dalle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La previsione di non realizzare un ulteriore miliardo di metri cubi di spazio di stoccaggio non richiesto dal sistema evita in prospettiva l'aggravio di nuovi oneri non necessari sulle tariffe pagate dagli utenti per l'uso delle infrastrutture del sistema del gas naturale.

Anche in relazione ai commi 4 e 5 l'attuazione delle disposizioni ivi previste non comporta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche poiché gli oneri del servizio sono a carico dei richiedenti.

Art. 6 (*testo provvisorio*)

(Grandi progetti di innovazione industriale)

1. Ad integrazione e rafforzamento degli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dello sviluppo economico promuove il finanziamento da parte della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) di grandi progetti per l'innovazione industriale.
2. Per consentire un'equa ripartizione del rischio attraverso un meccanismo denominato Risk Sharing Facility per l'Innovazione Industriale (RSFII), i finanziamenti di cui al comma 1 sono assistiti da una garanzia pubblica secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con la predetta convenzione sono individuati anche i benefici generati dall'intervento in capo alle imprese beneficiarie finali.
3. La garanzia è concessa, nel limite di 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità esistenti della contabilità speciale n.1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Le risorse di cui al comma 3 potranno essere ulteriormente incrementate, tenuto conto degli effettivi fabbisogni, da quota parte delle risorse rivenienti dalla nuova programmazione comunitaria 2014-2020 e, nel limite massimo di 150 milioni di euro, tramite utilizzo delle risorse versate a decorrere dal 2014 sulla contabilità speciale di cui al comma 3 per effetto del rimborso dei finanziamenti concessi a valere sulla medesima contabilità speciale.
 1. 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, vengono fissati i requisiti e le caratteristiche dei progetti da finanziare, coerentemente con l'evoluzione dei mercati e con la valorizzazione delle vocazioni dell'industria nazionale, per favorire gli investimenti, lo sviluppo delle tecnologie, e le attività di ricerca

industriale, anche tramite azioni di domanda pubblica innovativa, per lo sviluppo di prodotti, processi, servizi e sistemi:

-integralmente ecologici, ossia in grado da un lato di minimizzare i consumi di energia e di materie prime (come acqua e suolo), riducendo quindi le emissioni di gas serra, e dall'altro di massimizzare il riuso di materie prime seconde. In questo campo grande rilievo hanno lo sviluppo equilibrato e innovativo della bioeconomia e in particolare della chimica verde, di un rinnovato ciclo produttivo delle costruzioni e delle bonifiche;

-che contribuiscano allo sviluppo e alle applicazioni industriali delle tecnologie abilitanti (KETs).

-che migliorino la salute, il benessere e la sicurezza delle persone e delle comunità;

-che valorizzino la creatività e il patrimonio culturale.

Art. 7

(Contributo tramite credito di imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo)

1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, è istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 11.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società in misura pari al 50% degli incrementi annuali di spesa nel settore ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi di imposta a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, fino ad un importo massimo annuale di Euro 2.500.000 per ciascun beneficiario. Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti di cui al periodo precedente che, in ciascuno dei periodi di imposta considerati, iscrivano in bilancio spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a Euro 50.000.
3. Ai fini di cui al comma 2, si considerano spese sostenute nel settore ricerca e sviluppo:
 - a) le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
 - b) le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, S.O., con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di IVA;
 - c) i costi relativi a progetti di ricerca svolti in collaborazione con università o organismi di ricerca.;
 - d) i costi per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, sono ammessi, se riferiti ai soli contratti di servizio e consulenza con soggetti le cui attività siano identificate dai seguenti codici di attività ATECO; M 71.20.10 “collaudi e analisi tecniche di prodotti”; M 72.1 “ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria”; M 74.1 “attività di design specializzate”.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, si considerano attività di ricerca e sviluppo:

a) i lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) la ricerca pianificata e le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera e);

c) l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

d) le altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;

e) la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. I redditi derivanti dall'eventuale sfruttamento dei progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale sono dedotti dagli importi delle spese per le quale si può fruire del credito di imposta ai sensi del comma 2;

d) la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini

del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento alle imposte dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai commi 2 e 3 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 8, il riconoscimento del credito di imposta è subordinato alla presentazione da parte delle imprese di un'istanza motivata, il cui contenuto e le cui modalità tecniche di trasmissione telematica saranno indicate nel decreto di cui al comma 11. L'importo del credito di imposta del quale si chiede il riconoscimento deve in ogni caso essere certificato dal collegio sindacale o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti che, nel caso di imprese non soggette a revisione contabile, non deve aver svolto, nei tre anni precedenti, incarichi o rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo con la stessa impresa. Tale certificazione va allegata al bilancio della società richiedente. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono incluse nelle spese di cui al comma 3, entro un limite massimo annuale di Euro 5.000.

8. La fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo spetta nel limite di spesa complessivo annuale di Euro 200.000.000 per anno. Ove l'ammontare complessivo delle richieste superi il limite di cui al primo periodo, le relative risorse sono distribuite sulla base di una graduatoria elaborata dal Ministero dello sviluppo economico sulla base della maggiore percentuale di incremento annuale delle spese nel settore ricerca e sviluppo di cui ai commi 2 e 3 e, a parità di incremento percentuale, della data di invio delle istanze di cui al comma 7.

9. I controlli sul rispetto delle condizioni previste dai commi precedenti e sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento e controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico relative alle attività di cui al comma 4 o alla pertinenza e congruità delle spese di cui al comma 3, l'Agenzia delle Entrate si rivolge alle competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico

per l'acquisizione delle informazioni necessarie al completamento dell'attività di accertamento e controllo.

10. Per la gestione telematica del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie.

Relazione illustrativa

La norma introduce un credito d'imposta per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 50% dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente, fino a un tetto massimo di incremento di euro 5.000.000 di spese ammissibili, per le spese sostenute nelle attività di ricerca e di sviluppo.

(da rivedere e completare)

Relazione tecnica

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito, derivante dall'introduzione di un credito d'imposta del 50% sull'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute da parte delle imprese italiane, sono state utilizzate due diverse fonti di dati:

- in primis, si è proceduto ad una elaborazione dei dati di bilancio afferenti alle attività di ricerca e sviluppo contenuti nella banca dati AIDA - Bureau Van Dijk.
- sono utilizzati anche i dati sulla spesa per ricerca e sviluppo delle imprese effettuata intra-muros da fonte ISTAT al fine di riproporzionare le

stime ottenute a partire dai dati aziendali di cui sopra. La spesa aggregata delle imprese italiane per l'anno 2011 (ultimo dato disponibile) è stimata pari a 11 miliardi di euro.

Per stimare l'entità complessiva del nuovo credito d'imposta per R&S si è fatto riferimento, ai dati di bilancio della banca dati AIDA- Bureau Van Dijk, che considera 700 mila imprese italiane che hanno presentato un bilancio aziendale. Tra le circa 10 mila imprese che hanno svolto attività di R&S, il 54% supera la soglia di minima di investimento di 50 mila euro.

Simulando uno scenario che vede nel triennio 2014-2016 incrementi delle spese ammissibili, rispetto all'anno precedente, pari rispettivamente al 10, 7, 4%, generalizzati a tutto il campione di imprese di riferimento.

Tenendo conto che l'incremento massimo ammissibile è pari in valore assoluto a 5 milioni di euro si è potuto simulare l'effetto complessivo del nuovo credito d'imposta in termini di minore gettito per le casse dello Stato, ottenendo stime che vanno da 187 milioni per il 2014, a 134 del 2015, fino a 78 mln per il 2016.

Si stima, quindi, che il credito d'imposta determini a partire dal 2014 un minore gettito come indicato nella tabella sottostante.

Minore gettito per anno di competenza determinato dal CIRS	2014	2015	2016
Stima prudenziale (mln euro)	- 187	- 134	- 78

Riferendosi al primo anno 2014, si sono simulati gli effetti del nuovo credito d'imposta sulle imprese per classe di fatturato: il 60% del credito d'imposta complessivo previsto dovrebbe andare alle PMI (imprese con ricavi inferiori a 250 milioni annui), escludendo gli investimenti di minuta dimensione (sono escluse dal beneficio le imprese con una spesa annua in R&S inferiore a 50 mila euro).

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE IN R&S DELLE IMPRESE ITALIANE - ELABORAZIONI SU DATI AIDA BILANCI

Classi di ricavo	Numero imprese	Credito d'imposta dei costi ammissibili (mln euro)		
		Totale	%	Per impresa (000 euro)
Piccole imprese (0-50 mln)	3.929	67	36,1	17
Medie imprese (50-250 mln)	853	45	23,8	52
Grandi imprese (oltre 250 mln)	256	75	40,1	294
TOTALE	5.038	187	100,0	37

Sempre avendo come riferimento l'anno 2014, si prevede che l'incentivazione potrebbe generare investimenti in R&S aggiuntivi complessivamente per 600 milioni di euro, con un incremento percentuale degli investimenti fissi lordi del 0,2% rispetto alla simulazione di base (assenza di agevolazioni)¹. Il PIL a prezzi correnti dovrebbe aumentare di 900 milioni, con un incremento in termini relativi dello 0,06%².

Procedura di calcolo e fruizione del credito d'imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo

La procedura di natura automatica verrà gestita interamente tramite piattaforma web e prevede 6 step:

Step 1: Inserimento dati nel sistema informatico con verifica automatica della completezza e regolarità della domanda. (fase I per l'impresa - finestra temporale 4/6 mesi)

¹ Il moltiplicatore da applicare alle agevolazioni erogate con il credito d'imposta per ottenere la variazione degli investimenti è stato calcolato a partire dalle informazioni sull'operatività della Legge Sabatini (legge 1329/65) nelle regioni italiane nell'ultimo anno di erogazione disponibile (dati MCC).

² Gli impatti della dinamica degli investimenti sul Pil sono stimati utilizzando le serie degli anni 2000-2012 dei conti economici nazionali (dati Istat).

Per i tre anni 2014, 2015 e 2016 l'inizio della finestra temporale sarà il mese di gennaio.

- Una volta compilati i campi richiesti il sistema in automatico reputerà la domanda ammissibile/non ammissibile e procederà al calcolo provvisorio del relativo credito d'imposta sulla base delle spese ammissibili ipotizzate nel corso dell'anno..
- Una volta effettuato il calcolo provvisorio verrà rilasciato dal sistema un codice ID provvisorio
- Al termine della finestra temporale di 4 mesi, qualora non si raggiunga la concorrenza del limite massimo del plafond, si riapre la finestra per ulteriori 2 mesi.
- Al termine dei 2 mesi aggiuntivi, qualora non si raggiunga nuovamente la concorrenza del limite massimo del plafond, le risorse finanziarie non impiegate concorrono a incrementare il plafond per l'anno successivo. Le risorse che non hanno trovato impiego alla fine del triennio tornano a disposizione del Bilancio dello Stato.

Step 2: selezione dei beneficiari potenziali del credito d'imposta

Per i tre anni 2014, 2015 e 2016 tale attività è svolta nel mese di maggio

- Calcolo automatico della graduatoria delle domande in base alla percentuale di incremento dell'investimento in ricerca e sviluppo, rispetto all'anno precedente, partendo dal soggetto con percentuale più elevata e procedendo fino a concorrenza del limite del plafond.
- Ai beneficiari potenziali del credito verrà rilasciato dal sistema via PEC una comunicazione con esito positivo.
- Una volta superata la soglia massima del plafond verrà rilasciato dal sistema una comunicazione via PEC che informa i non beneficiari del potenziale esito negativo, sottolineando la possibilità di poter essere ripescati successivamente.

Step 3: conferma delle spese e calcolo definitivo del credito d'imposta (fase II per l'impresa – finestra temporale 2 mesi)

Per i tre anni 2014, 2015 e 2016 l'inizio della finestra temporale sarà il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento

- I beneficiari potenziali individuati allo step 2 devono reinserire il codice ID provvisorio e confermare spese R&S effettuate corredate da idonea documentazione (UNIEMENS, Bonifici tracciati, ecc)
- Il sistema procede al calcolo automatico del credito d'imposta definitivo
- Una volta effettuato il calcolo verrà rilasciato dal sistema un codice ID definitivo ed una copia in formato adobe acrobat (pdf) protetto per gli usi consentiti.
- Se viene raggiunta la soglia massima del plafond verrà rilasciato dal sistema una comunicazione via PEC ai non beneficiari potenziali che li informa dell'esito negativo definitivo. Si passa quindi allo step 5.
- Qualora, invece, non si raggiunga la concorrenza di tale limite verrà rilasciato dal sistema una comunicazione via PEC ai non beneficiari potenziali più alti in graduatoria, fino a nuova concorrenza del limite, che li informa delle modalità per poter accedere al credito, si passa quindi allo step 4.

Step 4: eventuale procedura di recupero degli esclusi (fase III per l'impresa – finestra temporale 2 settimane)

Per i tre anni 2014, 2015 e 2016 tale attività è svolta nel mese di marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento

- I non beneficiari potenziali recuperati dal sistema allo step 3 dovranno reinserire codice ID provvisorio e confermare spese R&S effettuate corredate da idonea documentazione (UNIEMENS, Bonifici tracciati, ecc)
- Il sistema procede al calcolo automatico del credito d'imposta definitivo

- Una volta effettuato il calcolo verrà rilasciato dal sistema un codice ID definitivo ed una copia in formato adobe acrobat (pdf) protetto per gli usi consentiti.
- Qualora non si raggiunga ancora la concorrenza di tale limite, le risorse finanziarie non impiegate concorrono a incrementare il plafond per l'anno successivo. Le risorse che non hanno trovato impiego alla fine del triennio tornano a disposizione del Bilancio dello Stato.

Step 5: fruizione del credito d'imposta (fase IV per l'impresa)

La società beneficiaria, all'atto della dichiarazione dei redditi presso l'Agenzia delle Entrate, inserirà il codice ID definitivo, rilasciato dal sistema, nell'apposito campo riferito alla fruizione del credito d'imposta.

Nb: il codice ID permetterà al sistema di monitorare le richieste delle società che potranno usufruire una sola volta del credito d'imposta.

Step 6: controlli ex post

I controlli che verranno svolti a campione alla chiusura della procedura terranno conto di tutte le informazioni inserite nel sistema informatico all'atto della presentazione della domanda.

Modulo di domanda - campi da compilare

1. Anagrafica fiscale della società (P.IVA)
2. Informazioni classe dimensionale impresa (addetti-fatturato)
3. Dati R&S da bilancio dell'ultimo anno per ammissibilità

4. Ammontare spese ammissibili per categoria che verranno riportate in bilancio e su cui avverrà la concessione finale del beneficio fiscale
5. Identificazione del revisore contabile o del presidente del collegio sindacale per firma digitale dell'asseverazione finale.

Art. 8

(Fiscalità agevolata su finanziamenti a medio lungo termine)

1. Nell'articolo 15, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,
 - a. le parole “sono esenti” sono sostituite con “possono essere esentate, su opzione del soggetto finanziato,”.
 - b. e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole, “ad eccezione delle operazioni di credito al consumo ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che, in ogni caso, sono esentate dalle suddette imposte e tasse.”
2. Dopo l'art. 15, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente comma:

“4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche alla modificazione o estinzione delle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, nonché alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualunque momento prestate in relazione a tali operazioni, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni.”
3. Nell'art. 16, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dopo “loro sezioni o gestioni” è aggiunto “nonché agli atti di cui all'art. 15, comma 4”.
4. Nell'art. 17, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dopo “negli artt. 15 e 16” è aggiunto “nonché gli intermediari finanziari

incaricati delle attività di promozione e collocamento delle operazioni indicate nell'art. 15, comma 4, ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, le società che emettono le obbligazioni o titoli simili ai sensi dell'art. 15, comma 4, con riferimento alle quali il soggetto finanziato ha esercitato l'opzione ai sensi di cui al successivo comma 3,.”

5. Nell'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

“3. L'opzione deve essere esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento ovvero, con riferimento agli atti relativi alle operazioni di cui all'art. 15, comma 4, nella deliberazione di emissione, nella quale bisogna altresì dichiarare che, pena la decadenza dall'applicabilità dell'imposta sostitutiva, laddove non intervengano intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la società emittente ha l'obbligo di denunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'avvenuto collocamento entro [venti] giorni dal completamento dello stesso.”

6. Nell'art. 18, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, alla fine del secondo periodo, è aggiunto il seguente periodo “Per tutti gli atti relativi alle operazioni di finanziamento effettuate mediante emissione di obbligazioni e titoli simili di cui all'art. 15, comma 4, si tiene conto dell'ammontare complessivo garantito.”

7. Nell'art. 20, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “Alle operazioni di finanziamento effettuate mediante emissione di obbligazioni e titoli simili di cui all'art. 15, comma 4, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 3-bis del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202.”. All'inizio del comma 5, è aggiunto: “Per il versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto finanziato laddove, in un'operazione di cui all'art. 15, comma 4 non intervenga un intermediario finanziario incaricato della promozione del collocamento,”

8. Nell'art. 8, comma 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, dopo “negli artt. 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto “nonché gli intermediari finanziari incaricati della promozione del collocamento delle operazioni indicate nell'art. 15, comma 4, ai sensi dell'art. [30] del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,”.

9. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente comma:

“9bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il cui patrimonio sia investito interamente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.”

Relazione illustrativa

Con questa misura, nell'ottica di continuare un'azione di sostegno alle forme di finanziamento alternative a quelle concesse dal sistema bancario e a eliminare balzelli e costi aggiuntivi per le imprese che cercano accesso al credito, si intende riformare il sistema di imposizione indiretta dei finanziamenti a medio e lungo termine, ad eccezione dei contratti di credito ai consumatori per i quali non è possibile esercitare alcuna opzione e che restano, in ogni caso, assoggettati all'imposta sostitutiva: da un lato, si estende l'applicabilità dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15-20 del DPR 601/1973 anche alle modificazioni o estinzioni dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari nonché ad atti ad essi accessori (quali garanzie, surroghe, postergazioni ecc.), secondo criteri analoghi a quelli disciplinati in quelle disposizioni e nel rispetto dei vincoli comunitari concernenti le imposte indirette sulla raccolta dei capitali e, dall'altro, la si

rende opzionale, così recuperandone la funzione agevolativa con cui era stata originariamente concepita.

Relazione tecnico-finanziaria

La misura non dovrebbe avere impatto sul gettito erariale per i seguenti motivi:

1. Di regola, i prestiti obbligazionari non sono corredati da garanzie reali; quindi, la misura non incide sulle emissioni così come effettuate fino ad oggi. Tuttavia, è ragionevole ritenere che le emissioni di medio-piccolo taglio, rese possibili dalle modifiche normative introdotte con il D.L. n. 83/2012, dovranno essere verosimilmente corredate da garanzie reali perché il mercato le sottoscriva. L'estensione dell'agevolazione a finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, pertanto, è volta a rendere più agevole tale nuova tipologia di emissioni, fino ad oggi non effettuate, che sarebbero altrimenti saranno fortemente penalizzate dall'imposizione indiretta proporzionale ordinariamente applicabile;
2. Pur rendendo l'agevolazione opzionale, non se ne altera nella sostanza l'ambito di applicazione originaria.

All'ultimo comma è prevista l'eliminazione della ritenuta prevista dall'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600/73 sugli interessi e sui proventi relativi ad obbligazioni, titoli ad esse simili e cambiali finanziarie che non ricadono nell'ambito di applicazione del D. Lgs n. 239/1996, corrisposti a OIVCM le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del TUF e il cui patrimonio sia interamente investito in tali obbligazioni, titoli simili o cambiali finanziarie. Tale previsione normativa è volta ad agevolare gli investimenti da parte di tali organismi di investimento collettivo nelle emissioni di piccolo-medio taglio, anche con finalità di aggregazione di tali emissioni, rendendo l'interposizione degli OIVCM neutrale ai fini fiscali.

La misura in oggetto non ha alcun impatto sul gettito erariale perché, ad oggi, le emissioni anzidette non coinvolgono OIVCM, la cui creazione ed operatività vogliono essere consentite ed agevolate con la normativa in oggetto.

Art. 9

(Modifica dell'ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili ex art. 46 del TUB)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è aggiunto il seguente comma:

“1-*bis*. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli simili emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, aventi una scadenza a medio o lungo termine, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

2. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: “banca creditrice” sono inserite le seguenti: “o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-*bis*, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante”;

dopo le parole: “e le condizioni del finanziamento” sono inserite le seguenti “o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-*bis*, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile”.

Relazione illustrativa

La modifica proposta inserisce un nuovo comma 1-*bis* nell'art. 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e si colloca nell'ambito delle misure volte ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte di società, favorendone l'accesso a forme di finanziamento alternative rispetto al canale bancario.

A tal fine, si suggerisce di estendere il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa previsto dall'art. 46 del testo unico anche a garanzia di obbligazioni e titoli simili emessi.

In questo modo, infatti, si otterrebbe l'effetto di rendere l'investimento in tali strumenti più sicuro, così favorendo l'accesso da parte delle società emittenti al mercato finanziario.

La modifica proposta risponde alla ratio:

- tanto dell'art. 32 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, favorendo la “sollecitazione del mercato monetario e finanziario” che tale norma si proponeva al fine di “integrare gli strumenti per il finanziamento dell'impresa” a disposizione delle imprese;
- quanto dello stesso art. 46 del testo unico, cioè permettere all'impresa di utilizzare i beni destinati al proprio processo produttivo per ottenere i necessari finanziamenti, senza privarsi degli stessi (così fornendo una forma di garanzia più efficiente rispetto alle tipiche garanzie reali, cioè l'ipoteca – dato che spesso piccole e medie imprese o altre società che, pur non essendo PMI, hanno dimensioni ridotte, sono prive di beni immobili di particolare valore – e il pegno – dato che lo spossessamento è incompatibile con la necessità di servirsi del bene nel processo produttivo).

L'equiparazione dei canali di finanziamento disponibili alle società (sistema bancario e mercato) ai fini dell'applicazione del citato privilegio sembra, dunque, del tutto ragionevole e giustificata.

Le modifiche al secondo comma dell'art. 46 del testo unico si rendono necessarie per apportare gli opportuni adattamenti alla disciplina ivi prevista in caso di emissione di obbligazioni o titoli simili. In particolare, si chiarisce che:

- tali strumenti possono essere sottoscritti da un unico soggetto;
- nell'atto con cui si costituisce il privilegio può essere indicato un rappresentante dei relativi titolari. In tal modo, si intende favorire la circolazione di tali strumenti, consentendo la nomina di un Security Agent (figura nota alla prassi nelle emissioni di obbligazioni assistite da garanzie reali) per evitare di modificare le informazioni contenute nell'atto trascritto ai sensi dell'art. 1524, comma 2, del codice civile a seguito della circolazione degli stessi.

Relazione tecnico-finanziaria

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 10

(Modifiche relative alla disciplina applicabile alle operazioni di cartolarizzazione nonché alle imprese di assicurazione, ai fondi pensione ed agli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli simili, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti.”

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 sono aggiunti i seguenti due commi:

“3. Le società di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e tali somme non possono essere utilizzate per il soddisfacimento di crediti vantati da soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nonché di procedure concorsuali o preconcorsuali, le somme accreditate su tali conti vengono rimborsate in prededuzione e non sono soggette a sospensione dei pagamenti. Le condizioni di apertura, le caratteristiche e le modalità di funzionamento del conto segregato di cui al

presente comma sono fissate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 6, i servizi indicati nel comma 3 lett. c) nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52 possono aprire presso istituti di credito conti correnti segregati dove vengano accreditate, anche in via non esclusiva, le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nel comma 3 lett. c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o preconcorsuali, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nel comma 3 lett. c). Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del conto segregato di cui al presente comma sono fissate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52 può altresì applicarsi, in alternativa, il disposto del primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data dell'avvenuto pagamento del corrispettivo della cessione avente data certa, sui crediti acquistati e sulle somme

corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati e i crediti sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.”

4. Nell'articolo 2, dopo il comma 4, della Legge 30 aprile 1999 n. 130, è aggiunto il seguente comma:

“4.bis Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.”

5. Nell'articolo 4, comma 3, della Legge 30 aprile 1999 n. 130, le parole “non si applica” sono sostituite da “non si applicano l'art. 65 e”.

6. Nell'articolo 7 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti due commi:

“3. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento avente per oggetto crediti, obbligazioni e titoli simili, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lett. c) possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2, commi 2, 3 e 4. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli art. 4 e l'art. 6 comma 2 della presente legge.

4. Le disposizioni di cui al precedente articolo 5, comma 3, della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi

menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui al presente articolo 7, comma 3”.

7. Nell'articolo 5 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“3. I titoli di cui al comma 1, emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, anche privi di valutazione del merito del credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione e degli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa.”

8. All'art. 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134, dopo il comma 26 è aggiunto il seguente comma:

“27. Le obbligazioni e i titoli simili di cui al presente articolo, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, nonché le quote di fondi mobiliari, anche non destinate ad essere negoziate in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione, che investono prevalentemente nelle anzidette obbligazioni e titoli simili, nonché gli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto le anzidette obbligazioni e titoli simili, anche non destinati alla negoziazione, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle

riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione e degli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa”.

9. Dopo l'articolo 7 -ter della Legge 30 aprile 1999, n. 130 è aggiunto il seguente articolo:

“ 7-quater. Cessione di ulteriori crediti e titoli.

1. Gli articoli 7-bis e 7-ter e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing e/o di factoring, crediti fondiari e ipotecari nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.

2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo decreto individua ulteriori categorie di crediti o titoli cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis.”

Relazione illustrativa

La modifica proposta al **primo comma** è volta a estendere l'applicazione della legge 130/99 sulla cartolarizzazione anche alle operazioni aventi ad oggetto titoli obbligazionari sottoscritti dalle società veicolo operanti ai sensi della medesima legge. Questo intervento consentirebbe di far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori di titoli obbligazionari. Ciò dovrebbe aumentare il numero dei soggetti acquirenti

titoli obbligazionari e aumentare la capacità di diffusione dei cd. minibond.

La modifica proposta al **secondo comma** è volta a colmare una lacuna della disciplina sulla cartolarizzazione, la quale pur prevedendo l'imprescindibile requisito della "segregazione" degli attivi cartolarizzati rispetto al fallimento della società di cartolarizzazione non estende tale segregazione all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. servicer e subservicer) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi. Si nota come forme di estensione della segregazione siano previste dalla normativa di altri paesi quali, ad esempio, la Francia e risultino incrementare sostanzialmente l'efficienza delle operazioni di cartolarizzazione. Si tratta di un intervento che ha un impatto significativo anche dal punto di vista dell'immissione di nuova liquidità nel sistema, in quanto l'attuale limitazione sostanzialmente impedisce alle banche che operano in Italia di detenere la liquidità derivante dai crediti cartolarizzati.

La modifica proposta al **terzo comma** introduce due modifiche all'articolo 4 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti.

In primis, è prevista la possibilità di applicare alle cessioni di crediti d'impresa effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione le formalità per l'opponibilità già previste dalla legge sul factoring, nonché di escludere, per tale categoria di crediti, la necessità che la cessione avvenga in blocco, secondo le formalità di cui all'art. 58 del TUB. Tale ulteriore restrizione, infatti, non è prevista con riferimento alle cessioni di crediti regolate dalla legge sul factoring. Dette modifiche semplificherebbero notevolmente le operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali, che si caratterizzano per la necessità di effettuare numerose cessioni a breve distanza l'una dall'altra. Tale operatività trova, tuttavia, un ostacolo nell'attuale normativa, che rende necessaria la pubblicazione in gazzetta ufficiale di ciascuna cessione, incrementando quindi i costi e diminuendo l'efficienza dell'operazione. Le semplificazioni proposte renderebbero,

altresì, economicamente sostenibili cessioni di portafogli di dimensioni ridotte, aumentando notevolmente l'appetibilità delle operazioni di cartolarizzazione per le PMI e quindi le possibilità per queste ultime di ottenere liquidità.

La seconda modifica all'articolo 4 mira a confermare espressamente l'applicabilità del principio di cui all'art. 1248 cod. civ. a tutte le operazioni di cartolarizzazione, ribadendo l'impossibilità per i debitori ceduti (in linea con quanto previsto nel codice civile) di opporre in compensazione alla società di cartolarizzazione crediti vantati verso il cedente che siano sorti successivamente alla pubblicazione della cessione dei crediti cartolarizzati in gazzetta ufficiale (o al pagamento munito di data certa). L'esplicita conferma dell'applicabilità della norma civilistica a tutte le operazioni di cartolarizzazione contribuirebbe a irrobustire la struttura delle medesime, incrementando l'efficienza di dette operazioni e quindi la liquidità immessa sul mercato.

Per consentire la massima flessibilità nella strutturazione delle operazioni, la disposizione di cui al **comma 4** intende chiarire, alla luce dell'esperienza del mercato, che nel caso di cartolarizzazione, l'investitore può anche essere unico, ove si tratti di investitore qualificato, senza impatti negativi di qualunque genere sulla natura e qualificazione dell'operazione e dei soggetti coinvolti.

La disposizione di cui al **comma 5** è volta ad evitare che l'art. 65 della legge fallimentare – che dispone l'inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito entro i due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento – trovi applicazione con riferimento ai pagamenti anticipati effettuati a estinzione dei crediti cartolarizzati; a tal fine, si propone di estendere all'art. 65 della legge fallimentare l'esenzione dall'applicabilità dell'articolo 67 ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti, già prevista dalla legge sulla cartolarizzazione.

La disposizione di cui al **sesto comma** è volta a chiarire che il ruolo di servicer dell'operazione (responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell'operazione) possa essere svolto anche dalla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo, così da assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia riducendo altresì i costi dell'operazione, non essendo necessario affidare i servizi sopra menzionati a un soggetto terzo.

Le disposizioni di cui ai **commi 7 e 8** sono volte a favorire l'investimento in obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi. Si propone di precisare che l'investimento in: (i) obbligazioni e titoli simili anche non quotati, (ii) strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione (anche aventi ad oggetto minibond non quotati) pur se privi di rating, (iii) quote di fondi che investono prevalentemente in minibond anche non quotati, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore comunitario, preciserà i limiti di investimento delle suddette istituzioni, allo scopo da un lato di assicurarne la sana e prudente gestione e dall'altro lato di contribuire a fornire impulso all'investimento negli strumenti di cui sopra e, in generale, al mercato del credito in Italia.

Inoltre, tali modifiche sono finalizzate ad agevolare la valutazione dell'investimento da parte delle imprese assicurative, prevedendo che le stesse possano effettuare un'analisi dei gestori dei fondi in alternativa all'analisi degli attivi sottostanti, in considerazione del fatto che in determinate circostanze un'analisi di questi ultimi risulta essere un'attività difficilmente praticabile.

Con la disposizione di cui al **comma 9** si intende includere le obbligazioni e i titoli simili di cui all'articolo 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n.

83 e altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) tra quelli idonei a essere posti a garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate. Queste tipologie di attive sono infatti escluse tra quelle ammissibili a garanzia di emissione di obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7 bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (cd. covered bonds). In tal modo, potendo costituire attivi a garanzia di emissioni di raccolta diretta (diversi dai covered bond) si intende incentivare l'investimento delle banche nei suddetti strumenti.

Relazione tecnico-finanziaria

Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* * *

Ulteriori elementi narrativi

Mentre l'economia americana già da diversi anni ha sperimentato un fenomeno massivo di "deregulation" in materia di intermediazione creditizia, che ha consentito alle aziende di incrementare le opzioni di finanziamento mediante ricorso al mercato e ai "private placements" presso asset manager e gruppi assicurativi, in Europa solo il 20% del credito alle aziende arriva dal mercato e la quota di investimenti di soggetti istituzionali in private debt e loans è molto limitata (4-8% del portafoglio). In Italia l'incidenza del mercato come fonte di finanziamento alternativa alle banche è ancora più marginale (ca. 8% del fabbisogno finanziario), da cui l'urgenza di introdurre elementi di semplificazione normativa che agevolino l'accesso al mercato a fronte di un fenomeno di evidente contrazione dei finanziamenti da parte del sistema bancario.

In considerazione di quanto precede, gli interventi di cui sopra sono tesi ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte delle imprese presso soggetti diversi dalle banche. A tal fine, si è precisato che, oltre allo

strumento della cartolarizzazione (già utilizzato in passato da alcune banche per sindacare finanziamenti presso investitori non bancari), tali operazioni potranno essere realizzate anche mediante ricorso allo strumento del fondo di crediti (che come la società di cartolarizzazione investe in crediti derivanti da finanziamenti), o allo strumento del fondo che sottoscrive o acquista obbligazioni e titoli simili emessi, ai sensi del Decreto Sviluppo del 2012, da società, diverse dalle banche e dalle micro imprese, non quotate, anche di piccola e media dimensione.

Nel primo caso, le banche continueranno comunque a svolgere un ruolo fondamentale di supporto, in quanto dovranno partecipare alle operazioni nella veste di finanziatori originari, anche se i finanziamenti sono fin dall'inizio destinati a confluire in una operazione di cartolarizzazione o in un fondo di crediti. Nel secondo caso, l'emissione di obbligazioni si porrà come alternativa al finanziamento bancario e favorirà la concorrenza nel settore, essendo destinata ad offrire alle imprese un maggiore accesso al credito, potenzialmente ad un costo più vantaggioso.

Allo scopo di consentire la massima flessibilità nella strutturazione delle operazioni, si propone di chiarire, alla luce dell'esperienza del mercato, che nel caso di cartolarizzazione, l'investitore può anche essere unico, ove si tratti di investitore qualificato, senza impatti negativi di qualunque genere sulla natura e qualificazione dell'operazione e dei soggetti coinvolti. Si propone altresì di precisare che l'art. 65 della legge fallimentare - che dispone l'inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito entro due anni prima della dichiarazione di fallimento - non trova applicazione con riferimento ai pagamenti anticipati effettuati in favore di una società di cartolarizzazione o di un fondo di crediti.

Con riferimento al fondo di crediti, si propone di chiarire quali disposizioni della Legge 130/99 in materia di cartolarizzazione trovino

applicazione. In particolare, si propone di chiarire che la cessione dei crediti ad un fondo di crediti è regolata dalle medesime formalità applicabili nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione e che il ruolo di servicer dell'operazione (responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell'operazione) è svolto dalla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo (così da assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia).

Infine, si propone di inserire previsioni volte a favorire l'investimento negli strumenti indicati da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi. A tale scopo, si propone di precisare che l'investimento in titoli di cartolarizzazione, in quote di fondi di crediti nonché in obbligazioni e titoli simili o in quote di fondi che investono prevalentemente in obbligazioni e titoli simili - ancorchè si tratti di strumenti illiquidi e non realizzabili a breve - è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e con le disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione ed enti pubblici previdenziali e assicurativi. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore comunitario, preciserà i limiti di investimento delle suddette istituzioni, allo scopo da un lato di assicurarne la sana e prudente gestione e dall'altro lato di contribuire a fornire impulso al mercato del credito in Italia

Art. 11 (*testo provvisorio*)

(Dilazione debiti fiscali ed innalzamento soglia per compensazione crediti)

1. All'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 45, le parole “700.000 euro” sono sostituite dalle seguenti parole “1 milione di euro. Il suddetto limite è elevato a 2 milioni, nel caso di società il cui bilancio sia soggetto a revisione da parte di un soggetto iscritto all'Albo Consob previsto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e detto soggetto rilasci apposito certificato attestante l'esistenza e la correttezza dei crediti maturati verso l'erario e il Collegio Sindacale esprima parere favorevole a detta compensazione nella relazione al Bilancio ex art. 2429 c.c.; è elevato a 4 milioni qualora la società sia anche quotata in un mercato regolamentato”.
2. (norma su dilazione pagamento debiti fiscali a fronte di crediti certificati verso la PA)

Relazione illustrativa

La misura prevista al **comma 1** innalza, a partire dal 2014, da 700 mila euro a 1 milione la soglia di compensazione fra debiti e crediti fiscali. Tale soglia viene ulteriormente elevata a 2 milioni nel caso di società con bilanci certificati e a 4 milioni nel caso di società quotate.

Art. 12

(Disciplina in materia di attestato di prestazione energetica)

1. Al comma 3-bis dell'art. 6, del decreto legislativo 192/2005 sono soppresse le parole “agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito”. Le parole “pena la nullità degli stessi contratti” sono sostituite con “pena le sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 10 bis, del decreto legislativo 192/2005”.
2. All'art. 15 del decreto legislativo 192/2005 è aggiunto il seguente comma:
“10-bis. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita di cui all'art. 6, comma 3.bis il proprietario è punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica al contratto di nuova locazione di cui all'art. 6, comma 3.bis il locatore è punito con la sanzione amministrativa pari a 250 euro.”

Relazione illustrativa

La previsione della nullità dei contratti di vendita, trasferimento a titolo gratuito, o locazione di beni immobili cui non sia allegato l'attestato di prestazione energetica appare esorbitante rispetto agli obiettivi della Direttiva 2010/31/UE in materia, la quale prescrive la conoscibilità da parte dell'acquirente o conduttore di detto attestato, nulla disponendo in merito agli atti di disposizione a titolo gratuito. La previsione della conseguenza più grave, quale la nullità, sancita nel nostro ordinamento per le patologie più rilevanti dei negozi giuridici, non è necessaria né opportuna per il raggiungimento degli scopi dettati dalla Direttiva comunitaria sulla prestazione energetica in materia di edilizia. La disposizione citata è, peraltro, destinata a incidere negativamente in un settore fortemente in crisi quale quello immobiliare. Al contrario, gli obiettivi dettati dalla Direttiva 2010/31/UE possono efficacemente essere raggiunti prevedendo delle sanzioni amministrative sufficientemente deterrenti per il caso di mancata allegazione dell'APE ai contratti di vendita o locazione di beni immobili. Nel

caso, invece, di trasferimento a titolo gratuito risulta eccessivo l'onere di allegazione a carico del donante, circostanza confermata, peraltro, dal dettato comunitario che nulla dispone rispetto a tale fattispecie.

Con la modifica normativa proposta viene, quindi, soppressa la previsione della nullità di cui all'art. 6, comma 3.bis, del D. lgs. 192/2005 (come modificato dal D.l. 63/2013 convertito con legge 90/2013), introducendo, in sostituzione, un sistema di sanzioni amministrative in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti di vendita o locazione di beni immobili. Per gli atti di trasferimento a titolo gratuito resta in vigore l'inserimento dell'apposita clausola di presa visione di cui al comma 3, art. 6, D. lgs. 192/2005.

Relazione tecnica

Dalle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13 (*testo provvisorio*)

(Bonifiche)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono stipulare accordi di programma con soggetti interessati ad attuare progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti inquinati di interesse nazionale, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti e preservare le aree non contaminate.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

- a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
- b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
- c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;
- d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
- e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
- f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;

- g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
- h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
- i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico produttivo e dichiarazione di pubblica utilità;

4. I soggetti interessati di cui al comma 1 possono essere anche i proprietari dell'area ma in ogni caso non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno adottato le misure di prevenzione necessarie per prevenire la diffusione dell'inquinamento.

5. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, esclude ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo.

6. E' fatta comunque salva la responsabilità dell'autore della contaminazione nei confronti dei quali la pubblica amministrazione può agire autonomamente per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
7. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico all'esito di distinte conferenze di servizi aventi ad oggetto, rispettivamente, l'intervento di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo. La Conferenza di Servizi relativa all'intervento di bonifica è indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Conferenza di Servizi relativa all'intervento di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo è indetta dal Ministero dello sviluppo economico. Le Conferenze di Servizi sono indette ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e ad esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma e i soggetti interessati proponenti gli interventi e le opere oggetto dell'accordo medesimo. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.
8. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 6 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.
9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo Economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti Tecnici Superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate anche a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020,

previamente incluse negli Accordi di programma di cui all'art.1 della presente norma.

Art. 14 (*per memoria*)

Art. 15 (*per memoria*)

Art. 16 (*per memoria*)

Art. 17

(Semplificazione dei requisiti e delle incompatibilità per l'attività di agente e rappresentante di commercio, di mediatore, di mediatore marittimo, di spedizioniere e di acconciatore)

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, i numeri 2) e 3) sono così sostituiti:

“2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i dieci anni dalla data di presentazione della domanda;

3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o un diploma di laurea”.

2. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 5 della legge n. 204 del 1985 sono sostituiti dai seguenti:

“Lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1 della presente legge, fatti salvi gli obblighi di tutela degli interessi del preponente e lo svolgimento delle attività secondo criteri di lealtà e buona fede, è incompatibile esclusivamente con attività svolte in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici, che risultino in concorrenza o comunque in conflitto di interessi con il preponente stesso. Ai fini della verifica di tale incompatibilità l'impresa è tenuta ad informare il preponente, preliminarmente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di agenzia, degli eventuali rapporti di lavoro subordinato in essere, nonché successivamente, di quelli instaurati nella vigenza del contratto stesso. Il contratto di agenzia prevede, in questo caso, un'apposita disciplina del recesso, con contestuale comunicazione al REA della situazione di incompatibilità che lo ha determinato.

Lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1 è ugualmente incompatibile con lo svolgimento delle attività di mediazione nel caso in cui l'attività di agente e rappresentante di commercio si espliciti in settori o per prodotti o servizi coincidenti, affini, contigui o attinenti a quelli su cui si esercita l'attività di mediazione. A tal fine, all'atto di presentazione della SCLA, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio di competenza ai fini dell'annotazione nel REA, l'eventuale svolgimento di attività di mediazione in settori compatibili ai sensi del primo periodo”.

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 è sostituito dal seguente:

“3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con le attività svolte dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, nonché dai soggetti che a qualunque titolo esercitano la mediazione per conto dell'impresa, in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, nonché con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, unicamente nel caso in cui tali attività si esplicino in settori o per prodotti o servizi coincidenti, affini, contigui o attinenti a quelli su cui si esercita l'attività di mediazione. A tal fine all'atto di presentazione della SCLA l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio di competenza ai fini dell'annotazione nel REA, eventuali situazioni di lavoro dipendente o attività professionale o imprenditoriale in settori compatibili ai sensi del primo periodo”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39 del 1989 sono introdotti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater:

“3-bis. In caso di modifiche occorse alla situazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento l'impresa comunica alla Camera la cessazione dell'attività, la cessazione dell'attività di mediazione da parte del o dei soggetti in posizione di incompatibilità, la sostituzione del o dei rappresentanti legali, o richiede l'aggiornamento del REA, qualora le nuove attività non siano incompatibili con l'attività di mediazione ai sensi del comma precedente.

3 ter. In ogni caso l'impresa non può accettare mandati per la conclusione di specifici affari con riferimento ai quali si configurino in concreto situazioni di conflitto di interessi.

3 quater. La violazione alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 3 ter è sanzionabile ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettere. a) e c), e 19, comma 2, del d.m. 452/1990”

5. L'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 478 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con le attività svolte, in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, o con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, dal titolare o rappresentante legale dell'impresa nonché dai soggetti che a qualunque titolo esercitano la mediazione per conto dell'impresa, qualora le stesse attività abbiano per oggetto le navi, i prodotti e servizi ad esse destinati o il trasporto marittimo di cose, in ambiti diversi dalla mediazione. A tal fine, all'atto di presentazione della SCLA, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio di competenza ai fini dell'annotazione nel REA, eventuali situazioni di lavoro dipendente o attività professionale o imprenditoriale in settori compatibili ai sensi del primo periodo.

2. *In caso di modifiche occorse alla situazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa comunica alla Camera la cessazione dell'attività di mediazione marittima, la cessazione dell'attività di mediazione da parte del o dei soggetti in posizione di incompatibilità, la sostituzione del o dei rappresentanti legali, o richiede l'aggiornamento del REA, qualora le nuove attività non siano incompatibili con l'attività di cui alla presente legge ai sensi del comma precedente.*

3. *In ogni caso l'impresa non può accettare mandati per la conclusione di specifici affari con riferimento ai quali si configurino in concreto situazioni di conflitto di interessi.*

4. *La violazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo è sanzionabile ai sensi dell'articolo 18 lett. c) e, in casi gravi o ripetuti, ai sensi dell'articolo 18 lett. d) della presente legge.*

5. *Le incompatibilità di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mediatori marittimi iscritti alla sezione speciale del ruolo di cui all'art. 6 della presente legge”.*

6. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di 900 ore, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico della durata di 300 ore ovvero da un periodo di inserimento della durata di sei mesi presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di diciotto mesi presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica della durata di 300 ore; il periodo di inserimento è ridotto a sei mesi, da effettuare nell'arco di cinque anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 e successive modifiche, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria”.

7. All'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 3 maggio 1985 n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), all'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, (Modifiche ed integrazioni alla l. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), all'articolo 20, comma 2, n. 4, della legge 12 marzo 1968 n. 478 (Ordinamento della professione di mediatore marittimo), all'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 1941, n. 1442 (istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri), dopo la parola “riabilitazione” sono aggiunte le seguenti parole: “o siano trascorsi cinque anni a decorrere dal giorno in cui

la pena sia stata scontata o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, qualora la pena si sia estinta in altro modo”.

8. All'articolo rubricato “Semplificazione dei requisiti e delle incompatibilità per l'attività di agente e rappresentante di commercio, di mediatore, di mediatore marittimo, di spedizioniere e di acconciatore” dopo il comma 7 si aggiunge il comma:

“8. L'attività di acconciatore è consentita, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante disciplina dell'attività di acconciatore, anche mediante affitto di poltrona presso un locale adibito alla medesima attività, secondo le disposizioni della legge 17 agosto 2005, n. 174 e delle leggi e regolamenti regionali, purchè nel medesimo locale operi stabilmente un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174. L'inizio dell'attività esercitata mediante affitto di poltrona è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. “

Relazione illustrativa

La proposta è finalizzata ad introdurre semplificazioni immediatamente operative relativamente alla disciplina di alcune attività ausiliarie del commercio ed all'attività di acconciatore.

Il comma 1, in riferimento all'attività di agente e rappresentante di commercio, apporta modifiche al primo comma dell'articolo 5 della legge n. 204 del 1985, volte in primo luogo ad estendere i requisiti professionali attualmente previsti dal punto 2) e 3) del comma 2 del medesimo articolo 5 in alternativa al punto 1) riguardante il corso professionale.

- In particolare, con riferimento al punto 2) si propone di estendere da cinque a dieci anni il periodo entro il quale può collocarsi l'esperienza almeno biennale di viaggiatore piazzista o con mansioni qualificate nel settore delle vendite. Lo scopo della proposta è quello di ritenere comunque valutabili ai fini del conseguimento del requisito abilitante, gli ultimi dieci anni, garantendo in questo modo maggiori possibilità di

reinserimento professionale a soggetti che, anche in conseguenza delle difficili condizioni economiche degli ultimi anni, abbiano subito interruzioni al proprio percorso professionale. La norma inoltre tiene conto del fatto che il D.Lgs. 206/2007, attuativo della direttiva “professioni”, negli articoli che consentono ai fini dell’accesso ad un’attività regolamentata, il riconoscimento sulla base dell’esperienza professionale maturata all’estero (art. 27 e seguenti) prevede che l’orizzonte temporale di riferimento entro il quale tale esperienza professionale può essere svolta sia appunto di dieci anni. In definitiva, pertanto, si ritiene che l’estensione da cinque a dieci anni del periodo di riferimento eviti, di operare “discriminazioni” nei confronti dei cittadini italiani che hanno maturato in Italia un’esperienza professionale attinente alla professione di agente di commercio, rispetto ai soggetti provenienti da Paesi esteri.

- Con riferimento al punto 3), invece, la modifica è volta a considerare abilitante non solo il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche, ma qualunque diploma di laurea. Ciò sulla base del presupposto che un soggetto in possesso di un diploma di laurea è in possesso di un livello culturale sufficientemente elevato per acquisire anche autonomamente le conoscenze necessarie ai fini della promozione o conclusione di contratti (solo nel caso di titolo di studio di livello inferiore si ritiene opportuno mantenere la previsione di specifica attinenza dello stesso al settore di attività di riferimento). Si evidenzia che ai fini dell’esercizio in proprio dell’attività commerciale generica e della conclusione dei relativi contratti, non sono previsti specifici requisiti professionali. Si ritiene che la modifica così proposta possa facilitare l’accesso all’attività di agente di commercio ad un numero più elevato di operatori economici.

Le modifiche proposte con il comma 2 riguardano l’incompatibilità attualmente prevista per gli agenti e rappresentanti di commercio dai commi terzo e quarto dell’art. 5 della legge n. 204 del 1985. Nel primo caso (situazioni di lavoro dipendente) sono volte a limitarla ai casi in cui la posizione di lavoratore subordinato possa pregiudicare la tutela degli interessi del preponente e lo svolgimento del contratto di agenzia secondo criteri di lealtà e buona fede causata dalla presenza di conflitti tra l’attività del preponente e quella del datore di lavoro dell’agente. Si ritiene sufficiente in questo caso assicurare al preponente, preliminarmente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di agenzia, la conoscibilità della posizione

dell'agente e il soggetto con cui quest'ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente, nonché le modifiche allo stato iniziale che intervengano nel corso del rapporto di agenzia. Nel secondo caso (incompatibilità nei confronti dello svolgimento di attività di mediazione), la preclusione di cui al comma 4 viene mantenuta soltanto nelle ipotesi di esercizio contestuale delle attività in settori coincidenti, contigui o affini.

La modifica che si propone con i commi 3 e 4 è volta ad attenuare il generale regime di incompatibilità attualmente previsto dalla normativa in materia di mediazione d'affari, sia nei confronti di qualunque attività svolta in qualità di dipendente, di libero professionista o imprenditore, con unica eccezione delle attività di mediazione.

Si ritiene che il divieto, attualmente esistente in termini assoluti e “a priori” possa più ragionevolmente essere limitato ai casi in cui il soggetto che svolge attività di mediazione (in qualità di titolare o rappresentante legale, di preposto all'impresa di mediazione, o comunque di “mediatore” per conto e nell'ambito dell'impresa di mediazione) operi contestualmente in settori oggettivamente coincidenti, affini continui o attinenti in veste diversa da quella di mediatore, con oggettiva possibilità di venire meno alla posizione di terzietà che invece è caratteristica principale della posizione di mediatore. Più in generale, al fine di rendere conoscibile ai potenziali conferenti mandato, le varie situazioni personali dei soggetti implicati, si ritiene utile prevedere, attraverso annotazione nel REA, ogni situazione potenzialmente rilevante. Infine si prevede un generale obbligo di astensione da parte dell'impresa a fronte di specifiche situazioni, evidentemente non prevedibili in astratto, in cui concretamente si verifichi una situazione di conflitto di interesse anche a prescindere dall'assenza delle situazioni di normale incompatibilità.

Con la modifica proposta al comma 5 si intende restringere i casi di incompatibilità unicamente alle situazioni in cui i soggetti interessati che svolgono attività di mediatore marittimo svolgano contestualmente attività (sotto forma di lavoro dipendente, attività professionali o imprenditoriali) nello stesso settore di riferimento (quindi attività relative alle navi, ai prodotti e servizi ad esse destinati, al trasporto marittimo di cose) in veste diversa da quella di mediatore, al fine di garantire che chi opera in qualità di mediatore marittimo non venga meno alla propria posizione di terzietà, sulla base del presupposto che un eventuale conflitto di interessi potrebbe realizzarsi solo nel caso in cui i due ambiti venissero a coincidere. La modifica normativa prevede comunque che l'impresa comunichi alla CCIAA, al fine

dell'aggiornamento del Rea, eventuali situazioni da rendere conoscibili, oltre ad un generale obbligo di astensione a fronte di specifiche situazioni, non prevedibili in astratto, in cui concretamente si verifichi una situazione di conflitto di interesse anche a prescindere dall'assenza delle situazioni di normale incompatibilità.

La modifica proposta con il comma 6 relativamente ai requisiti professionali dell'attività di acconciatore mira ad abbreviare la durata dei periodi di formazione e di eventuale inserimento lavorativo avente natura complementare previsti ai fini dell'accesso all'esame tecnico pratico abilitante, nonché ad estendere il periodo massimo entro il quale l'inserimento lavorativo complementare deve essere svolto al fine di poter essere ritenuto utile ai fini dell'esame.

Con il comma 1 si interviene sulla norma nazionale che specifica la durata di tali percorsi preliminari all'esame, sostanzialmente dimezzandoli, anche al fine di evitare eccessive differenziazioni con quanto avviene in molti Stati membri dell'Unione Europea e assimilati (Regno Unito, Romania, Svizzera), nei quali l'accesso all'attività è libero. La durata dei percorsi di formazione e di inserimento professionale previsti dalla normativa vigente appare infatti non proporzionata al conseguimento delle competenze professionali minime necessarie a garanzia dell'utente, ferma restando la possibilità per i professionisti interessati di perfezionare ulteriormente le proprie capacità attraverso percorsi di formazione successivi, in forma volontaria e/o privata.

La modifica che si propone infine con il comma 7 intende riallineare le disposizioni riguardanti i requisiti di onorabilità all'accesso ed esercizio delle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere alla disciplina in materia di requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 come recentemente modificata dall'art. 8, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in considerazione dell'esistenza tra le attività commerciali e quelle dei cd. ausiliari del commercio di profonde affinità e uniformità che, qualora non considerate potrebbero determinare ingiustificate disparità di trattamento.

In particolare, la legge in materia di requisiti di onorabilità per gli esercenti le attività commerciali prevede che in caso di cd. "reati interdittivi", anche in assenza di un provvedimento di riabilitazione l'accesso e l'esercizio

dell'attività siano possibili per effetto del trascorrere di un periodo di cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o da quello in cui sia passata in giudicato la sentenza di estinzione. Tale previsione ad oggi non opera per gli esercenti le attività di cui in premessa, per i quali le normative vigenti continuano a prevedere quale condizione ostativa all'esercizio delle attività la condanna definitiva per talune categorie di reati, salva la sola ipotesi che sia intervenuta la riabilitazione, ed in favore dei quali non appare quindi possibile l'applicazione della previsione più favorevole dell'art. 71 comma 3 del D.L.vo n. 59/2010.

La modifica proposta al comma 8 viene incontro alle esigenze delle microimprese operanti nel settore dell'acconciatura, che nel complesso frangente economico attuale, pur disponendo del *know – how* e di ampia professionalità, non sono in grado di sostenere spese relative alla locazione di immobili ad uso commerciale.

Con il comma in parola si consente quindi, in una logica di economia di scala e quindi di reciproci vantaggi, ad un microimprenditore nell'ambito dell'acconciatura, di affittare presso un "salone" già esistente ed in regola con le disposizioni igieniche recate dalla norma nazionale e dalle norme e regolamenti regionali (giusta il rimando del comma 3 dell'art. 3 della legge 174 del 2005), la poltrona presso la quale si esercita l'attività di acconciatura.

Ulteriore elemento richiesto, proprio nella finalità dei reciproci vantaggi e quindi delle sinergie tra microimprese del settore, è che presso il "salone" deve stabilmente operare un soggetto abilitato allo svolgimento dell'attività di acconciatura, questo al fine di evitare letture elusive della norma consentendo ad esempio, che presso un salone gestito da imprese di medio grandi dimensioni operino una pluralità di soggetti con la formula dell'affitto di poltrona. Il requisito della stabilità garantisce proprio la sinergia tra microimprenditori.

Art. 18

(Semplificazioni in materia di manifestazioni a premio e delle attività di promozione commerciale mediante vendite abbinate)

1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla disciplina vigente in materia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei concorrenti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese, la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio si applica limitatamente a quanto previsto dalla lettera b); a tal fine si considerano presenti alle manifestazioni anche i telespettatori o, per le emittenti radiofoniche, gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza contestuale;

b) per le manifestazioni radiotelevisive di cui alla lettera a), il soggetto promotore predispose un apposito regolamento, volto a garantire la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i concorrenti; il regolamento contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi e dei criteri di selezione dei concorrenti, è autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della impresa promotrice ed è conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione; il regolamento è accessibile a tutti gli interessati e allo stesso è fatto riferimento negli inviti al pubblico a partecipare alla manifestazione;

c) fatti salvi gli sconti di prezzo già esclusi dall'ambito delle operazioni a premio, l'esclusione della possibilità di utilizzo del denaro quale premio delle manifestazioni a premio, finalizzata a contrastare l'elusione della riserva statale su lotto e lotterie, si applica anche alla moneta elettronica, ma non si

applica agli sconti di prezzo anche cumulati, differiti e aleatori, ai buoni spesa di valore predeterminato da utilizzare nell'ambito di un circuito di pagamento, anche elettronico, idoneo a selezionare i punti di vendita nei quali gli stessi sono spendibili e le categorie di beni ammessi all'acquisto e, comunque, ai premi in denaro di importo pari o inferiore all'importo del prezzo dei beni o servizi al cui acquisto è condizionata la partecipazione alla manifestazione;

d) le limitazioni allo svolgimento al di fuori del territorio dello Stato delle attività relative a manifestazioni a premio, finalizzate a contrastare l'elusione della riserva statale su lotto e lotterie o a garantire la regolarità e trasparenza delle fasi di assegnazione dei premi, non si applicano alle attività e fasi irrilevanti a tali fini e, in particolare, non si applicano alle attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet o carte di pagamento, anche da parte di cittadini stranieri;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal centottesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-*bis*. Le sanzioni specificamente previste dalla lettera o) del comma 1 si applicano, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la diversa disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.”.

4. Le somme relative alle cauzioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, incassate a seguito di violazioni della normativa sulle manifestazioni a premio, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per essere utilizzate per concedere, nei limiti delle somme disponibili, eventuali indennizzi ai consumatori danneggiati dalle violazioni stesse.

5. Le vendite abbinate promozionali di prodotti di diverse tipologie sono ammesse a condizione che siano realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti e fornendo ai

consumatori informazioni anche relativamente al peso ed al prezzo unitario dei singoli prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate appropriate di informazione ai consumatori.

Relazione illustrativa

Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano le manifestazioni a premio e le promozioni commerciali mediante vendite abbinate.

I primi quattro commi permettono di chiarire, semplificare e parzialmente liberalizzare la disciplina delle manifestazioni e dei giochi a premio.

Al tempo stesso sono precisati i limiti relativi all'organizzazione e allo svolgimento di giochi a premio, in modo tale da assicurare che tali limiti non costituiscono ingiustificati ostacoli alle attività promozionali delle imprese, ma siano esclusivamente finalizzati ad evitare elusioni del monopolio dello Stato in materia di lotterie ed a tutelare i consumatori relativamente alla correttezza e trasparenza dei meccanismi di aggiudicazione dei premi.

Concorsi ed operazioni a premio sono infatti un'importante occasione di promozione commerciale di prodotti e servizi e, in quanto tale, uno strumento di concorrenza tra imprese, che non può essere totalmente liberalizzato per l'esigenza, da un lato, di evitare che attraverso un irregolare utilizzo si verifichino forme di elusione della riserva statale su lotto e lotterie (assieme a cui tradizionalmente le manifestazioni a premio erano regolate), e dall'altro, che possano verificarsi iniziative o comportamenti ingannevoli verso i consumatori. Ciò non di meno la regolamentazione imposta (comunicazione preventiva, limitazioni ai premi concedibili, deposito del regolamento e deposito di cauzione o presentazione di fidejussione a garanzia della consegna dei premi, sanzioni in caso di irregolarità) deve essere strettamente limitata ai casi ed alle modalità giustificati da tali primarie esigenze ed occorre al riguardo un intervento che riaffermi e consolidi tale principio a fronte di interventi frammentari ed interpretativi anche recenti in parziale contrasto con tale esigenza. Si tenga conto che nel frattempo le promozioni commerciali sono state completamente liberalizzate.

La materia è da tempo parzialmente delegificata e in gran parte regolata dal Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, ma la circostanza che tale regolamento governativo sia stato in talune occasioni direttamente novellato o implicitamente modificato con norma primaria (si veda al riguardo, l'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e il comma 1,

lettera o), dell'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), rende probabilmente necessario e comunque opportuno intervenire ancora una volta con norma primaria, anche per confermare e riaffermare per il futuro la delega regolamentare e la relativa delegificazione del settore ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come espressamente è qui previsto.

In particolare, con la lettera a) del comma 1, si conferma che la relativa disciplina non si applica alle manifestazioni radiotelevisive nelle quali è prevista l'assegnazione di premi a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei partecipanti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese. Si conferma, altresì, che per le emittenti radiofoniche, estendendo peraltro tale deroga alle emittenti televisive, si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori (e i telespettatori) che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza. La norma tende in tal modo anche a superare recenti contrasti interpretativi sorti in sede di giurisdizione amministrativa, tenendo conto che nel settore radiotelevisivo prevalgono in questi casi le esigenze dello spettacolo rispetto a quelle promozionali, mentre la trasparenza nei confronti dei consumatori può essere garantita a partire proprio dal carattere pubblico delle trasmissioni in cui tale partecipazione, diretta, telefonica o a seguito di preselezioni, assume rilievo.

Con la lettera b) del medesimo comma, anche nell'intento di cogliere in modo più adeguato lo spirito delle posizioni giurisprudenziali tese invece ad affermare anche in tali casi l'applicazione della disciplina delle manifestazioni a premio, al fine di rafforzare la salvaguardia delle esigenze di tutela dei consumatori relativamente alle manifestazioni radiotelevisive escluse dagli altri aspetti della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, si stabilisce che per lo svolgimento delle stesse deve essere comunque redatto dall'operatore interessato un apposito regolamento, volto a garantire la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, ed a disciplinare l'eventuale preselezione dei partecipanti. Il predetto regolamento, conterrà l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi. Il regolamento, altresì, sarà autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal

rappresentante legale della ditta promotrice, conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e, per i dodici mesi successivi alla sua conclusione, sarà messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione..

Con la lettera c) sono sostanzialmente abrogate le limitazioni all'utilizzo di premi in denaro, ivi comprese quelle attuate mediante utilizzo di moneta elettronica, che non siano finalizzate a contrastare l'elusione della riserva su lotto e lotterie e che non siano comunque riferite a premi di importo superiore all'importo dei beni al cui acquisto è condizionata la partecipazione al gioco. Resta ferma in ogni caso l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina delle manifestazioni a premio degli sconti immediati applicati con operazioni a premio. La finalità del divieto dei premi in denaro è infatti essenzialmente giustificata dall'esigenza di non trasformare le manifestazioni a premio in forme improprie di lotterie, ma tale esigenza sicuramente non sussiste, non determinandosi l'ipotesi di vincite in denaro di importo superiore al costo di quello che potrebbe essere altrimenti equiparato ad un improprio biglietto di lotteria, relativamente agli sconti di prezzo anche differiti o aleatori ed ai premi di importo pari o inferiore all'importo dei prodotti acquistati per partecipare a tale forma di promozione..

Con la lettera d), sono sostanzialmente abrogate le limitazioni alle fasi di gioco all'estero che non siano finalizzate a contrastare l'elusione della riserva su lotto e lotterie o a garantire la tutela dei consumatori relativamente alla regolarità e trasparenza delle fasi di assegnazione dei premi. Anche in questo caso, inutili interpretazioni restrittive di tale disposizione, finiscono solo per limitare senza alcun motivo la partecipazione alle manifestazioni mediante l'utilizzo di strumenti promozionali, quali internet, i cui server sono spesso ubicati all'estero. Resta fermo, naturalmente, che, a garanzia dei consumatori e della possibilità ed efficacia dei connessi controlli, devono svolgersi sul territorio nazionale tutte le fasi di gioco destinate all'aggiudicazione dei premi. Con il comma 2, per consentire alle imprese radiotelevisive interessate di adeguarsi alla nuova disciplina è previsto un differimento di 180 giorni per l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1.

Con il comma 3, è aggiunto dopo il comma 1 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, un ulteriore comma che precisa che le nuove sanzioni previste dalla lettera o) del comma 1, si applicano esclusivamente in caso di effettuazione di concorsi a premio per i quali, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate

allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Tali nuove sanzioni, di importo significativamente elevato, con un minimo di 50.000 euro, e non più proporzionale al valore dei premi oggetto della manifestazione, sono infatti certamente adeguate per sanzionare comportamenti che ledono interessi in ogni caso rilevanti sul piano ordinamentale e finanziario come quello volto a contrastare l'elusione della riserva statale per le lotterie, ma risultano assolutamente sproporzionate per sanzionare violazioni relative ad iniziative promozionali esclusivamente commerciali di rilievo economico talora del tutto marginale, che erano già adeguatamente e più efficacemente sanzionate con il precedente sistema sanzionatorio proporzionale, di cui si propone la conferma, che consentiva peraltro, nei casi di operazioni promozionali di grande rilievo economico, introiti anche maggiori di quelli ora previsti.

Con il comma 4, si dispone che le somme acquisite o versate in conto entrata per cauzioni incamerate a seguito di violazioni della normativa sulle manifestazioni a premio, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per essere utilizzate per corrispondere, nei limiti delle somme disponibili, eventuali indennizzi ai consumatori danneggiati dalle violazioni stesse. L'assenza di tale previsione, infatti, non ha finora consentito di tradurre l'eventuale incameramento della cauzione in caso di violazioni, pur essendo la cauzione prevista a garanzia dell'interesse dei consumatori al ricevimento dei premi, in conseguenti iniziative a favore dei consumatori stessi e, in particolare, ove possibile, a favore dei consumatori danneggiati.

Con la disposizione contenuta nel comma 5 del presente articolo si procede alla semplificazione e parziale liberalizzazione di alcune modalità di promozione commerciale con riferimento al caso delle cosiddette vendite abbinate che, prive di specifica regolazione, sono ritenute pienamente legittime solo in occasione delle festività tradizionali, con il rischio che negli altri casi siano rese impossibili da erronee applicazioni delle disposizioni in materia di manifestazioni a premio o da rigide e improprie applicazioni delle vigenti disposizioni sul peso netto, prezzi e indicazioni degli sconti. Tali vendite invece, se praticate garantendo ai consumatori una adeguata informazione semplificata, possono essere un'utile opportunità per i consumatori stessi ed un interessante strumento concorrenziale.

In particolare, si prevede che le vendite abbinate promozionali di prodotti di diverse tipologie sono ammesse anche al di fuori delle occasioni tradizionali, a condizione che siano realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti e fornendo ai consumatori informazioni anche relativamente al peso ed al prezzo unitario

dei singoli prodotti, ove prescritto. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sono individuate modalità semplificate di informazione ai consumatori.

Art. 19

(Semplificazioni in materia di procedure di deroga per l'installazione di ascensori)

1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia, anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2. dell'allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori, in edifici esistenti, non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, è realizzato mediante semplice comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata di specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.
2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.
3. Resta ferma la necessità di preventiva deroga rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, nei termini previsti dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272, quando l'accordo di cui al comma 1 è necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi eccezionali di impossibilità per motivi di carattere geologico.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare è stabilita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo la documentazione da presentare all'organismo notificato ai fini della certificazione di cui al comma 1 ovvero al Ministero dello sviluppo economico ai fini della deroga di cui al comma 3. La semplificazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di cui al presente comma sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Relazione illustrativa

La disposizione che si propone è finalizzata a semplificare la concessione delle deroghe che consentono di ricorrere a mezzi alternativi appropriati per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.

La necessità di preventiva deroga espressa rilasciata dai competenti uffici del Ministero viene conseguentemente limitata ai soli casi, del tutto eccezionali e marginali, in cui tale deroga si renda necessaria per edifici di nuova costruzione, mentre nella generalità dei casi in cui tale deroga sia riferita alle particolari condizioni di edifici esistenti è prevista una semplice comunicazione al Ministero corredata di idonea certificazione di un organismo di certificazione accreditato e notificato in base alla normativa vigente per l'installazione degli ascensori. Il ricorso a tale organismo di certificazione non risulta un particolare aggravio per il soggetto richiedente la deroga, in quanto tale ricorso è comunque necessario ai fini dell'installazione dell'ascensore, e risulta più che compensato dal risparmio di tempo e di oneri amministrativi connessi al superamento della necessità dell'ottenimento di un provvedimento espresso di deroga.

Per l'amministrazione la semplificazione in questione consente di liberare risorse umane comunque quantitativamente carenti da un'attività di gestione che può essere adeguatamente semplificata senza conseguenze negative attraverso il ricorso alla sussidiarietà e all'attività privatistica degli organismi di certificazione, e di destinare tale risorse ad una più adeguata gestione delle certamente più rilevanti attività di sorveglianza del mercato non delegabili.

Art. 20

(Certificati in lingua inglese, pulizia del registro delle imprese, certificazione per l'estero e soppressione del Consorzio Infomercati)

1. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero sono esenti dall'imposta di bollo.
2. Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, che non hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, e che, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, non hanno presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che, infine, non hanno iscritto nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.
3. Il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge. Il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì la cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo.
4. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui ai commi 2 e 3.
5. All'articolo 2, comma 2, lett. l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di

origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «*e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese*». Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio .

6. Il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

7. La società di gestione di cui al comma 1 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

8. Le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del medesimo decreto n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al primo periodo e della successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione del presente articolo.

Relazione illustrativa

Con il comma 1 del presente articolo si propone che le informazioni di cui le imprese necessitano ai fini dell'export, per l'istallazione all'estero di una impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali, che sono contenute in gran parte nel registro delle imprese, possano essere certificate dalle Camere in lingua inglese e fornite attraverso la piattaforma World pass.

Tale proposta si fonda sul presupposto che, oggi, sono molti i documenti e le dichiarazioni che vengono richiesti alle imprese nell'ambito delle operazioni con l'estero (sia ai fini dell'export, che per l'installazione all'estero di un'impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali) ed i cui contenuti in sostanza coincidono con le informazioni detenute dal Registro delle imprese. A fronte di tali richieste, le imprese sono spesso costrette ad agire con traduzioni giurate degli atti rilasciati dalle Camere, con conseguenti costi di traduzione ed oneri amministrativi.

In merito, le Camere di commercio sono sin d'ora in grado di attivare uno specifico servizio che, tramite il portale web World Pass (www.worldpass.camcom.it: la piattaforma di comunicazione semplificata per l'accesso delle imprese alle informazioni e ai documenti necessari all'esportazione) consenta alle imprese accreditate di avere accesso al rilascio di certificazione in lingua inglese per i propri usi commerciali con l'estero, affinché i servizi del Sistema possano rappresentare per le imprese sempre più la sintesi delle esigenze documentali necessarie ad affrontare il rapporto col cliente e con le istituzioni estere, fatte salve le autorizzazioni e le procedure di diretta competenza di altre istituzioni (autorizzazioni ministeriali, procedure doganali).

Con i commi 2, 3 e 4 si propone di assicurare un aggiornamento del registro delle imprese ed una più corretta rappresentazione della realtà economica del Paese affiancando ulteriori norme a quelle già esistenti finalizzate alla "pulizia" del registro delle imprese. L'obiettivo è quello di fare pulizia nel Registro imprese, inquinato da una folta schiera di società non più attive, eliminando, inoltre, una parte degli oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri.

La proposta prevede che le società di capitali che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, né hanno ridenominato il capitale sociale in euro, né, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, hanno presentato la dichiarazione per integrare le risultanze del Registro imprese a quelle del libro soci, sono sciolte senza nomina del liquidatore, con provvedimento del conservatore del registro delle imprese. Lo stesso conservatore dovrebbe comunicare il provvedimento di cancellazione agli amministratori della società che avrebbero sessanta giorni di tempo per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, nonché le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati. Il conservatore, dunque, dopo aver verificato la

cancellazione della partita Iva della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, deve eliminare l'impresa dal Registro.

Si tratta di una semplificazione che si affianca alle altre norme per la pulizia del Registro imprese, avviata con il DPR 247/2004 (per le imprese individuali e le società di persone), con l'ultimo comma dell'articolo 2490 del Codice civile (per le società di capitali in fase di liquidazione) e con l'articolo 10 della legge 99/2009 (per le cooperative) e, infine, con la procedura introdotta dalla manovra d'estate per la cancellazione delle partite Iva non più attive da tre anni.

La completa realizzazione di tali iniziative consentirebbe inoltre alle pubbliche amministrazioni di evitare di chiedere adempimenti amministrativi a soggetti non più operativi da molto tempo, potendo disporre di archivi aggiornati.

Con riferimento al comma 5 si evidenzia che sempre più spesso le imprese richiedono agli sportelli delle Camere di commercio un insieme di certificazioni e attestazioni che, abbracciando un ventaglio ampio di casistiche, non trovano una specifica collocazione in una norma che ne definisca contenuti e che individui le Camere come istituzioni competenti al rilascio (certificazioni di autenticità di firma di rappresentanti aziendali, procure ad agire per conto, attestazioni tecniche di produzione o qualità anche su atti privati tra partner commerciali). Specifiche attestazioni sono richieste alle Camere per certificare la libera commercializzazione nello Stato di vari prodotti, in particolare quando non siano espressamente previste per gli stessi apposite certificazioni del Ministero della Salute, come "garanzia indiretta" in favore dei Paesi destinatari. Si tratta di documenti – a valere all'estero – propedeutici ad avviare una relazione commerciale e per i quali l'alternativa all'intervento camerale risiede nel ricorso a studi notarili, con conseguenti maggiori costi per le imprese. In questo quadro la norma proposta amplia il quadro delle competenze camerali in materia, regolando delle prassi già in vigore sul territorio e andando incontro alle esigenze di semplificazione delle procedure e di riduzione dei costi a carico delle imprese.

Ai commi 6, 7 e 8, la soppressione del Consorzio Infomercati e del relativo obbligo di adesione per i mercati agroalimentari all'ingrosso costituisce una evidente semplificazione degli adempimenti per i mercati stessi e, al tempo stesso una razionalizzazione dell'organizzazione delle relative funzioni pubbliche.

Il Consorzio obbligatorio INFOMERCATI, previsto dall'art. 2 del d.l. 17 giugno 1996, n. 321, è stato a suo tempo costituito per realizzare e gestire il sistema informatico e telematico dei Mercati agro-alimentari all'ingrosso

(MAA) sull'intero territorio nazionale, al pari di analoghi organismi pubblici statali esistenti nei paesi europei competitori dell'Italia, in particolare Francia (Service des Nouvelles des Marchés) e Spagna (Empresa Nacional MERCASA).

INFOMERCATI, che è vigilato dal Ministero dello sviluppo economico era strutturato come compagine consortile costituita da 31 Mercati e da 2 Associazioni di settore e negli ultimi anni è stato a lungo commissariato.

Nel corso degli anni, INFOMERCATI, pur nell'ambito di una prudente gestione, ha infatti consolidato una situazione finanziaria di progressivo aumento dell'indebitamento per il mancato apporto da parte dei Consorziati di risorse finanziarie necessarie a far fronte alla quota parte di investimenti non finanziati a suo tempo dall'intervento statale iniziale e per il mancato completamento della compagine consortile, a causa della mancata previsione di sanzioni verso i MAA di rilevanza regionale che, pur obbligati a partecipare al Consorzio dalla norma istitutiva e dallo statuto, non vi hanno tuttavia aderito anche per i dubbi sorti circa la loro individuazione.

Tale situazione ha ora trovato una parziale e transitoria soluzione attraverso una modifica dello statuto di Infomercati che ha consentito di far partecipare alla compagine consortile (con attribuzione contrattuale della gestione della relativa attività) la società di gestione della Borsa merci telematica italiana (società consortile per azioni, anch'essa costituita sulla base di specifica previsione normativa, e interamente costituita da organismi di diritto pubblico riferibili al sistema delle Camere di commercio). In tal modo si è resa possibile l'ordinata prosecuzione delle attività consortili, il drastico contenimento dei costi, la ristrutturazione del debito ed il pareggio di bilancio che ha consentito di non prevedere più contribuzioni a carico dei consorziati già a decorrere dal bilancio 2012.

Per una definitiva soluzione del problema, tuttavia - considerato che il Consorzio in questione, istituito per legge può essere soppresso solo con apposita nuova disposizione legislativa e tenuto conto che a tale definitiva soppressione del consorzio alcuni dei consorziati hanno subordinato il pagamento a favore dello stesso dei loro rilevanti debiti per quote consortili pregresse -, con l'unita disposizione si propone di disporre tale soppressione e di trasferire definitivamente le funzioni del Consorzio alla citata società di gestione della Borsa merci telematica italiana.

In tal modo, tenendo conto della circostanza che, a livello nazionale, la funzione di rilevazione e utilizzo dei prezzi all'ingrosso effettuata dai MAA costituisce elemento di certezza non rinunciabile, si potrà salvaguardare la funzione pubblica di centralizzazione ed informatizzazione della rilevazione

dei prezzi che era stata attribuita a Infomercati, mantenendo i relativi obblighi di comunicazione e rilevazione in capo ai MAA, ma senza mantenere inutilmente in vita un organismo (Infomercati) che non appare più necessario; sul piano operativo infatti Borsa merci telematica italiana potrà autofinanziare lo svolgimento di tali funzioni attraverso l'utilizzo delle informazioni raccolte e la loro elaborazione in forma sinergica con le attività collegate alla gestione della piattaforma telematica delle borse merci ed ai servizi in materia di prezzi già forniti da tale società alle Camere di commercio.

Alla predetta società di gestione vengono, pertanto, trasferiti i rapporti attivi e passivi in essere necessari allo svolgimento di tali funzioni.

E' inoltre previsto che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, vengano definiti i termini e le modalità della liquidazione del soppresso Consorzio INFOMERCATI ed adottate le eventuali ulteriori disposizioni attuative di dettaglio.

Relazione tecnica

Le disposizioni di cui ai **commi 6, 7 e 8** non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato. Essa evita piuttosto che possa determinarsi una situazione di recrudescenza e di irreversibilità della situazione di crisi finanziaria del Consorzio, con il conseguente rischio di trasferimento indiretto dell'indebitamento consortile a carico del bilancio dello Stato.

Relazione illustrativa

Art. 21

(Misure per il sostegno della cooperazione)

1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:

- a) all'articolo 9, dopo le parole "*Ai finanziamenti del Foncooper*" sono aggiunte le seguenti parole "*e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5*";
- b) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole "*per la realizzazione di progetti di impresa.*" sono aggiunte le seguenti parole "*In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.*".

Relazione illustrativa

Le società finanziarie *ex* legge 27 febbraio 1985, n. 49 (nota come legge "Marcora") sono società cooperative il cui capitale è detenuto, in larga misura, dal Ministero dello sviluppo economico, che concedono finanziamenti alle società cooperative.

Tali società finanziarie introdotte dalla legge Marcora (nel seguito, società finanziarie) svolgono una rilevante funzione, finanziando operazioni di *start-up*, sviluppo, consolidamento e riposizionamento di imprese costituite in forma cooperativa, assicurando, dunque, lo sviluppo economico di tali imprese e la creazione di nuova occupazione.

Le risorse utilizzate a tali fini sono rappresentate da un fondo di rotazione conferito dal Ministero dello sviluppo economico. Tale fondo ha, di fatto, natura rotativa poiché i rimborsi dei finanziamenti erogati alle cooperative rientrano nella disponibilità del medesimo fondo per essere impiegati per l'erogazione di nuovi finanziamenti in favore delle cooperative.

Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla legge Marcora, l'articolo 9 della medesima legge stabilisce che "*Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.*"

L'articolo 19 del D.P.R. n. 601/73 disciplina i cosiddetti "finanziamenti speciali", stabilendo che "*Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e*

17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.”

Al fine di favorire – in particolare per le piccole cooperative – l'accesso ai finanziamenti erogati da queste particolari società finanziarie, la previsione di cui alla lettera *a*) della norma mira ad equiparare il trattamento tributario dei finanziamenti erogati dalle predette società finanziarie a quelli erogati dall'altro strumento finanziario introdotto dalla legge Marcora (Foncooper), alla stregua di quanto peraltro già disposto all'articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 49/85 in ordine all'esercizio del privilegio sui finanziamenti erogati.

La previsione di cui alla lettera *b*) della norma è invece finalizzata a fugare alcuni dubbi interpretativi, sopraggiunti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma del diritto societario (2003), circa la possibilità in capo alle società finanziarie di sostenere, attraverso interventi di assunzione di partecipazioni al capitale, anche quelle che, *ante* Riforma del 2003, erano denominate “piccole cooperative” e che, nella formulazione dell'articolo 2522, comma 2, del codice civile *post* Riforma, sono rappresentate dalle società cooperative con almeno 3 e non più di 9 soci.

Le difficoltà interpretative discendono dal fatto che la nuova formulazione dell'articolo 2522 c.c., dopo aver disposto, in linea generale, che “*per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove*”, al comma 2 ammette la possibilità di costituire una società cooperativa composta da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Sebbene tale requisito (almeno 3 soci, tutte persone fisiche) sembra richiesto ai soli fini della costituzione della società cooperativa, l'intervento di assunzione della partecipazione da parte della società finanziaria nel capitale della società cooperativa, secondo alcune interpretazioni, determinerebbe il mancato rispetto del citato requisito di legge, dal momento che la società finanziaria, in quanto tale, non possiede evidentemente la qualifica di “socio persona fisica.

Va segnalato che, prima della citata Riforma del 2003, il legislatore è intervenuto con l'articolo 2, comma 216, della legge n. 662/96, per introdurre una deroga alla previgente normativa in materia di piccole società cooperative, al fine di chiarire e confermare la possibilità di accesso agli interventi Marcora anche alle cooperative con meno di nove soci.

Ribadire formalmente la medesima deroga già introdotta dal legislatore del

1996 consentirebbe di fugare definitivamente i segnalati dubbi interpretativi, consentendo alle società finanziarie di svolgere una più incisiva ed efficace azione di sostegno anche in favore delle piccole cooperative.

Relazione tecnica

1) Premessa

Le società finanziarie ex legge 27 febbraio 1985, n. 49 (nota come legge “Marcora”) sono società cooperative il cui capitale è detenuto, in larga misura, dal Ministero dello sviluppo economico, che concedono finanziamenti alle società cooperative.

Tali società finanziarie introdotte dalla legge Marcora (nel seguito, società finanziarie) svolgono una rilevante funzione, finanziando operazioni di *start-up*, sviluppo, consolidamento e riposizionamento di imprese costituite in forma cooperativa, assicurando, dunque, lo sviluppo economico di tali imprese e la creazione di nuova occupazione.

Le risorse utilizzate a tali fini sono rappresentate da un fondo di rotazione conferito dal Ministero dello sviluppo economico. Tale fondo ha, di fatto, natura rotativa poiché i rimborsi dei finanziamenti erogati alle cooperative rientrano nella disponibilità del medesimo fondo per essere impiegati per l'erogazione di nuovi finanziamenti in favore delle cooperative.

Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla legge Marcora, l'articolo 9 della medesima legge stabilisce che “*Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.*”

L'articolo 19 del D.P.R. n. 601/73 disciplina i cosiddetti “finanziamenti speciali”, stabilendo che “*Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.*”

Al fine di favorire – in particolare per le piccole cooperative – l'accesso ai finanziamenti erogati da queste particolari società finanziarie, la previsione di cui alla lettera *a)* della norma mira ad equiparare il trattamento tributario dei finanziamenti erogati dalle predette società finanziarie a quelli erogati dall'altro strumento finanziario introdotto dalla legge Marcora (Foncooper),

alla stregua di quanto peraltro già disposto all'articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 49/85 in ordine all'esercizio del privilegio sui finanziamenti erogati.

La previsione di cui alla lettera *b*) della norma è invece finalizzata a fugare alcuni dubbi interpretativi, sopraggiunti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma del diritto societario (2003), circa la possibilità in capo alle società finanziarie di sostenere, attraverso interventi di assunzione di partecipazioni al capitale, anche quelle che, *ante* Riforma del 2003, erano denominate “piccole cooperative” e che, nella formulazione dell'articolo 2522, comma 2, del codice civile *post* Riforma, sono rappresentate dalle società cooperative con almeno 3 e non più di 9 soci.

Le difficoltà interpretative discendono dal fatto che la nuova formulazione dell'articolo 2522 c.c., dopo aver disposto, in linea generale, che “*per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove*”, al comma 2 ammette la possibilità di costituire una società cooperativa composta da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Sebbene tale requisito (almeno 3 soci, tutte persone fisiche) sembra richiesto ai soli fini della costituzione della società cooperativa, l'intervento di assunzione della partecipazione da parte della società finanziaria nel capitale della società cooperativa, secondo alcune interpretazioni, determinerebbe il mancato rispetto del citato requisito di legge, dal momento che la società finanziaria, in quanto tale, non possiede evidentemente la qualifica di “socio persona fisica”.

Va segnalato che, prima della citata Riforma del 2003, il legislatore è intervenuto con l'articolo 2, comma 216, della legge n. 662/96, per introdurre una deroga alla previgente normativa in materia di piccole società cooperative, al fine di chiarire e confermare la possibilità di accesso agli interventi Marcora anche alle cooperative con meno di nove soci.

Ribadire formalmente la medesima deroga già introdotta dal legislatore del 1996 consentirebbe di fugare definitivamente i segnalati dubbi interpretativi, consentendo alle società finanziarie di svolgere una più incisiva ed efficace azione di sostegno anche in favore delle piccole cooperative.

2) Impatto del provvedimento sul bilancio dello Stato

La norma introduce alcune modifiche alla legge n. 49/85 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative.

Tali modifiche non generano particolari oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, la prima delle due modifiche normative (lettera a dell'articolo) mira ad estendere l'agevolazione tributaria *ex* articolo 19 del D.P.R. n. 601/73 – già prevista dalla legge Marcora in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper – in favore anche dei finanziamenti erogati dalle società finanziarie, equiparando, in tal modo, il trattamento fiscale riservato ai due veicoli finanziari introdotti dalla stessa legge.

Per effetto della disposizione proposta, dunque, anche i finanziamenti erogati dalla società finanziarie non concorrerebbero a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Considerato che tali società finanziarie erogano, annualmente, un volume di finanziamenti alle cooperative mai superiore, sulla base dei dati storici, a 2,5 milioni di euro, l'impatto sul bilancio dello Stato della norma è minimo e trascurabile, stimabile in circa 6 mila euro l'anno.

La seconda disposizione contenuta nella norma (lettera b) è invece finalizzata a riconoscere, formalmente e definitivamente, la possibilità di intervento delle società finanziarie *ex lege* n. 49/85 anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci.

La disposizione ha, dunque, valenza meramente sul piano normativo e non produce alcun effetto a carico della finanza pubblica.

Art. 22

(Norme per favorire l'internazionalizzazione del Paese)

1. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall’anno 2014, un contributo sotto forma di credito d’imposta del 35% del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l’acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale.
2. Per fruire del credito d’imposta le imprese presentano un’istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 6, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d’imposta nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 5.
3. Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
4. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell’importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al

periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né ai fini delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. All'onere di attuazione del presente articolo si provvede dall'anno 2014 nel limite massimo del 30% dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, assicurando l'utilizzo efficace delle risorse in caso di richieste di agevolazioni inferiori al predetto limite. Al fine di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del precedente comma 4, le risorse di cui al periodo precedente sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – fondi di bilancio".

6. Con decreto direttoriale di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico (o, in alternativa, con circolare del Mise), da adottare, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 5.

7. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale "Industria e Servizi" 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate

all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

8. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374, aggiungere dopo le parole “di transito.” il seguente periodo : “ Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l’operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l’espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell’ufficio doganale le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell’anno precedente.”

9. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente “Misure urgenti per la crescita del Paese” sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 5 dopo la parola “agroalimentari” è inserita la parola “agricole”;
- b. al comma 6 dopo le parole “del 15 dicembre 2006” sono inserite le parole “e successive modificazioni”;
- c. al comma 6 dopo le parole “più favorevoli” è inserito il seguente periodo: “Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell’ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE”.

10. All'articolo 2, comma 2, lett. l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese”. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio.

Relazione tecnica

Commi 1 - 6) Il provvedimento mira al supporto dello sviluppo delle strategie d'internazionalizzazione con particolare riferimento all'export delle micro, piccole e medie aziende italiane.

Il rapporto tra crescita reale ed esportazioni di beni e servizi dell'Italia è estremamente stretto essendo l'una fortemente dipendente dalle altre. Nell'ultimo decennio a variazioni delle esportazioni di beni e servizi hanno quasi sempre corrisposto variazioni del PIL nella stessa direzione. In particolare, verso la fine del 2008 e per tutto il 2009, la crisi del commercio mondiale ha condizionato negativamente anche i risultati relativi allo sviluppo economico dello stesso periodo, mentre nel biennio 2010 - 2011 si è evidenziato un miglioramento di entrambi. Inoltre, nel 2012 l'export di beni e servizi è stata l'unica componente in grado di fornire un contributo positivo alla ricchezza nazionale.

Tale parallelismo tra le modificazioni di queste due variabili dipende dal fondamentale ruolo che lo stesso export detiene nel nostro sistema economico e nella formazione del prodotto interno lordo. In un'economia aperta, tradizionalmente manifatturiera e orientata all'estero come quella italiana, il contributo delle esportazioni di beni e servizi alla formazione del PIL è particolarmente significativo (poco meno del 30%). Ha toccato percentuali più alte, e quindi un'incidenza maggiore sulla composizione del PIL, nel triennio 2006/2008 (quasi il 30%) e, al contrario, lievemente più basse nel 2009 (24%) a seguito della crisi che ha notevolmente compromesso il volume degli scambi di tutte le aree geografiche del globo. Nel 2010 e, soprattutto, nel 2011 il contributo delle nostre vendite all'estero alla formazione della ricchezza nazionale è ricominciato a crescere attestandosi al 28,8%. Secondo i più recenti dati di contabilità nazionale diffusi dall'Istat, riguardanti il 2012, l'incidenza relativa ha toccato il 30,3%.

Per il biennio 2013 – 2014 si prevede un ulteriore incremento dell'apporto che l'export fornirà alla nostra ricchezza: si stima, infatti, un contributo che dovrebbe superare ancora la soglia del 31%, raggiungendo il 31,1% nel corso del 2013 e il 32% durante il 2014.

Le imprese esportatrici italiane sono poco più di 189 mila, di queste il 98,9% (cioè circa 187 mila) sono piccole e medie imprese. Le PMI esportatrici realizzano un volume complessivo di vendite all'estero di circa 174 miliardi di euro e contribuiscono alle nostre esportazioni complessive per il 53,9%. Esse,

infine, danno lavoro a poco meno di 2,6 milioni di persone pari al 55,7% del numero di addetti complessivi operanti nelle imprese italiane esportatrici.

Un ostacolo al processo di internazionalizzazione delle PMI è spesso costituito più che dalla carenza di risorse finanziarie, dall'assenza negli organici di figure altamente specializzate in grado di guidarle nel processo di inserimento sui mercati internazionali, con evidenti ripercussioni sulla competitività rispetto ai concorrenti esteri.

Con la norma in esame si mira pertanto, attraverso l'incentivo fiscale a favorire l'inserimento in azienda di figure professionali specialistiche nel campo del commercio internazionale affinché le aziende possano elaborare al meglio le strategie di internazionalizzazione di medio e lungo periodo.

Questa misura avrà pertanto l'effetto di sostenere lo sviluppo dell'export delle imprese stabilmente esportatrici, ma anche e soprattutto di incrementare il numero di quelle aziende che da saltuarie esportatrici potrebbero trasformarsi in stabilmente esportatrici. Attualmente appartengono alla categoria di aziende saltuariamente esportatrici circa 73 mila aziende; con la norma in esame si mira ad un incremento delle aziende stabilmente esportatrici, con potenziale incremento delle unità lavorative. Si verrebbe quindi a determinare oltre che un aumento dei fatturati della imprese, l'incremento della presenza italiana sui mercati esteri.

Comma 7) La norma viene incontro all'esigenza di intervenire con tempestività ed urgenza a sostegno delle imprese italiane che affrontano i mercati internazionali. Secondo i dati del WTO, infatti, l'Italia nel 2012 è risultata - con una quota di mercato pari a circa il 2,7% - il nono paese esportatore al mondo, preceduta da Cina, Stati Uniti, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Francia, Corea del sud e Russia. I segnali dell'attrattiva del made in Italy nei mercati mondiali si possono anche desumere dalla crescita che le esportazioni italiane hanno conosciuto durante il 2012, pari al 3,7%, (fonte Istat). In termini assoluti le nostre vendite all'estero sono state pari a circa 389,7 miliardi di euro, miglior risultato di sempre. Di conseguenza si è consolidato l'attivo della nostra bilancia commerciale: dopo otto anni i conti dell'Italia con l'estero sono ritornati positivi (+11 miliardi di euro). Escludendo dal computo finale l'energia, il nostro saldo 2012 avrebbe realizzato un surplus di poco superiore ai 74 miliardi di euro. E' evidente pertanto come nell'attuale prolungata fase recessiva il sostegno all'internazionalizzazione delle nostre imprese sia l'unico elemento anticiclico immediatamente utilizzabile per sostenere il PIL nazionale. In tale ottica la norma proposta mira ad incrementare di 22.594.000 euro per il 2014 lo

stanziamento annuale del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico destinato alla realizzazione del piano di attività dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE. Al momento tale finanziamento è una frazione di quanto correntemente speso dai nostri principali competitori internazionali e l’incremento compenserà solo parzialmente tale differenziale. Alla copertura dell’onere si provvede tramite utilizzo, previo versamento all’entrata dello Stato e conseguente riassegnazione all’apposito capitolo di spesa, delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale, originate dal Programma operativo Multiregionale “Industria e servizi” 1989-93 Misura 2.2. A seguito della chiusura amministrativa del predetto Programma, disposta dalla Commissione europea nel novembre 2000, e del rendiconto finale della misura 2.2, approvato dal Mediocredito Centrale nell’aprile 2003, risultano infatti libere da vincoli di destinazione, in quanto non più soggette a obblighi comunitari di impiego, risorse per oltre 22,594 milioni di euro.

Comma 8) L’articolo 1 del decreto legislativo 374/1990 disciplina l’orario di apertura degli uffici dell’Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, il comma 1 prevede che l’orario ordinario di apertura degli uffici doganali sia fissato dalle 8 alle 18 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 nella giornata di sabato. Il successivo comma 2 prevede inoltre che le sedi frontaliere (ossia gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali), sono aperte 24 ore su 24, quindi oltre l’orario ordinario, ma solo per i controlli e le formalità relative al traffico passeggeri o su mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito. Con la norma prospettata al fine di incrementare i traffici internazionali, si propone una più ampia articolazione dell’orario di apertura degli uffici doganali frontaliere con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito. In particolare si prevede che con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l’operatività H24 è assicurata anche per l’espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, sempre che in tali Uffici le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell’anno precedente. Lo schema di norma proposto è in linea con le disposizioni comunitarie di settore che non precludono agli Stati membri la facoltà di disciplinare autonomamente gli orari di apertura degli uffici doganali, ma prevedono che le autorità nazionali possono imporre oneri in particolare, in relazione alla presenza, ove richiesta, del personale doganale, fuori degli orari d’ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'eventuale apertura degli uffici verrebbe garantita dalle attuali risorse umane e strumentali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La previsione normativa comporta un miglioramento dei servizi offerti alle imprese dall'Amministrazione ed è finalizzata ad incrementare i flussi di merci in importazione ed esportazione dall'Italia, con aumento della produttività e diminuzione dei costi collegati alle operazioni di import e/o export a carico delle imprese. Il miglior standard operativo potrà essere assicurato con un'attenta organizzazione delle risorse umane, con gli strumenti ordinariamente a disposizione per le acquisizioni di personale (per mobilità o per concorso) nonché con le acquisizioni di personale derivanti da processi di riorganizzazione di Amministrazioni pubbliche, anche comportanti esuberi di personale.

Comma 9) Tale articolo va ad emendare l'art. 42 del D.L. 83/2012 che ha istituito i Consorzi per l'internazionalizzazione. Con la modifica proposta anche le imprese agricole – che sono sempre più orientate ai mercati esteri - potranno far parte di tali Consorzi e potranno partecipare ai progetti di internazionalizzazione ammessi a contributo pubblico. L'esigenza di ricomprendere anche tali imprese, si muove nell'ottica di garantire l'accesso al settore agricolo alla misura di sostegno pubblico prevista per i Consorzi per l'internazionalizzazione (esigenza tra l'altro rappresentata in più occasioni dall'associazione di categoria Confagricoltura). Tenuto conto che l'Unione Europea ha previsto una disciplina ad hoc per gli aiuti de minimis al settore agricolo, nel testo dell'articolato è stato fatto esplicito richiamo al Regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE. Si evidenzia, infine, che – sempre in attuazione della normativa comunitaria - ogni Stato membro ha a disposizione un plafond nazionale che costituisce l'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell'arco di tre esercizi finanziari. Per l'Italia il plafond è ripartito tra le Regioni, le Province autonome e lo Stato a titolo di riserva. Alla luce di ciò nel testo si è inserito il riferimento al rispetto di tale plafond.

Comma 10) Si evidenzia che sempre più spesso le imprese richiedono agli sportelli delle Camere di commercio un insieme di certificazioni e attestazioni che, abbracciando un ventaglio ampio di casistiche, non trovano una specifica collocazione in una norma che ne definisca contenuti e che individui le Camere come istituzioni competenti al rilascio (certificazioni di autenticità di firma di rappresentanti aziendali, procure ad agire per conto, attestazioni

tecniche di produzione o qualità anche su atti privati tra partner commerciali). Specifiche attestazioni sono richieste alle Camere per certificare la libera commercializzazione nello Stato di vari prodotti, in particolare quando non siano espressamente previste per gli stessi apposite certificazioni del Ministero della Salute, come “garanzia indiretta” in favore dei Paesi destinatari. Si tratta di documenti – a valere all'estero – propedeutici ad avviare una relazione commerciale e per i quali l'alternativa all'intervento camerale risiede nel ricorso a studi notarili, con conseguenti maggiori costi per le imprese. In questo quadro la norma proposta amplia il quadro delle competenze camerali in materia, regolando delle prassi già in vigore sul territorio e andando incontro alle esigenze di semplificazione delle procedure e di riduzione dei costi a carico delle imprese.

Art. 23

(Misure per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico, le micro, piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-com merce, la connettività a banda larga e/o ultralarga, lo sviluppo di iniziative di innovazione sociale anche del mondo non profit. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese e di iniziative non profit innovative. I fondi destinati ad attuare questi nuovi strumenti saranno stanziati nell'ambito dei fondi strutturali EU.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Relazione illustrativa

Durante il periodo di programmazione corrente, l'Italia ha programmato circa 28 miliardi di euro, allocati 16 miliardi e spesi il 35%. L'Italia ha programmato circa (1.3 miliardi per l'ICT, dei quali (200 milioni sono previsti per la banda larga. Il rapporto strategico sui fondi strutturali più recente

- ha rivelato che solo il 47% del totale è stato allocato a dei progetti, con solo il 5% di quanto allocato è stato effettivamente speso per la banda larga.

Un sistema che preveda l'attribuzione di contributi a fondo perduto tramite voucher del valore fino a 10m ila euro potrebbe rappresentare un valido impulso per il settore, soprattutto nell'imprenditoria giovanile.

Il sistema dei voucher per l'innovazione appare essere, dunque, un metodo per stimolare, in maniera efficiente, la domanda di servizi relativi all'ICT per le micro, piccole e medie imprese,

.accelerando così il perseguimento degli obiettivi dell' Agenda Digitale.

Soprattutto il settore delle micro imprese e delle iniziative creative di social innovation potrebbe trarre utile beneficio dalla disponibilità di somme di limitata entità da spendere per effettivi piccoli investimenti infrastrutturali e in servizi (da sistemi per l'e-commerce aziendale all'acquisto di apparecchiature ICT moderne a pacchetti di connettività).

" sistema di incentivi tramite voucher è suggerito dalla stessa Unione Europea come utile integrazione ad esistenti programmi di supporto finanziario:

'<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-vouchers-scheme>

Con successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi, la misura massima degli stessi, le modalità di erogazione e le relative attività di controllo.

Si ritiene di fissare in diecimila euro il limite massimo erogabile, a fronte di motivata richiesta con esplicita indicazione dell'utilizzo, in regime, quindi, "de minimis",

Art. 24

(Modifiche al d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 - Allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche per rimodulazione contributi amministrativi)

"All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni aggiunte:

- a) al comma 1 lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
- b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
- c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
- d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: « 1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».

Relazione illustrativa

La modifica vuole aggiungere una nuova fascia di contributi amministrativi concretamente pensati per l'accelerazione dello sviluppo delle PMI nel settore TLC.

Tale fascia contributiva ha un duplice vantaggio, consente da un lato un maggiore incasso da parte dello Stato aprendo alla nascita di nuovi soggetti, e dall'altro consente di incentivare la digitalizzazione delle zone a fallimento di mercato, consentendo anche a piccole e micro imprese di valutare remunerativa l'attività di Internet Service Provider.

Tale misura ripristina la neutralità dello Stato nelle dinamiche di concorrenza tra soggetti economici nel solco tracciato dalla Costituzione.

Art. 25

(Norma turismo)